SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A7739

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 319.

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, relativo alla costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1946, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisito il parere della Banca centrale europea;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «Ufficio»: l'Ufficio italiano dei cambi;

b) «Banca»: la Banca d'Italia;

c) «Statuto»: lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Funzioni dell'Ufficio

1. L'Ufficio italiano dei cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione.

2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma.

3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.

Art. 3.

Organizzazione

1. L'Ufficio è retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca.

2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio.

4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilità sociale e determina le modalità e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto è approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente.

5. L'ordinamento del personale è disciplinato dal Consiglio, in conformità dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificità organizzative dell'Ufficio.

Art. 4.

Bilancio

1. Il bilancio dell'Ufficio è allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il fondo di dotazione è conferito integralmente dalla Banca.

2. La contabilità e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa società di revisione cui è affidata la revisione del bilancio della Banca.

3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.

Art. 5.

Abrogazioni e norme interpretative, transitorie e finali

1. Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, ad eccezione dell'art. 2, comma 3, e la nota *(a)* del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289.

2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto.

3. In caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca succede in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, nonché nella titolarità dei diritti reali. Per gli utili netti o le eventuali perdite si applica il comma 3 dell'articolo 4.

4. Alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, si provvede, in sede di prima applicazione, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla stessa data è approvato lo statuto dell'Ufficio.

5. Per l'esercizio 1998 l'utile netto dell'Ufficio, ferma restando l'attribuzione alla Banca della quota del 25 per cento, è attribuito al Tesoro dello Stato.

6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, reca: «Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero».

— Il D.M. 25 febbraio 1946 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1946.

— L'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, prevede il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul passaggio della lira all'euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea; Trattato che impone a ciascuno Stato membro di provvedere ad assicurare la compatibilità della propria legislazione nazionale con il Trattato medesimo e con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.

— L'art. 109 F, paragrafo 6, del Trattato prevede che l'Istituto monetario europeo (IME), nei limiti ed alle condizioni stabile dal Consiglio, venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 31 dicembre 1993) è relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità sulle proposte di provvedimenti legislativi.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4A del Trattato istitutivo della Comunità europea:

«Art. 4A. — Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente Trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «Statuto del SEBC») allegati al Trattato stesso».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, recava: (Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio di quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero). Il predetto decreto legislativo è abrogato ad eccezione dell'art. 2, comma 3, che ora così recita: «L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite

dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro del tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1289, reca: «Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro». La nota *(a)* del quadro I allegato alla predetta legge, abrogata all'art. 5 del presente decreto legislativo, recava: *«In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un direttore generale può essere destinato presso l'Ufficio italiano dei cambi in posizione di fuori ruolo».*

— Il titolo del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura».

— Il titolo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, è il seguente: «Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita».

98G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio provinciale di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Benevento ed il presidente nella persona dell'avv. Roberto Russo;

Considerato che, in data 30 giugno 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Benevento è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Benevento è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente nella persona dell'avv. Roberto Russo.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del presidente conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Benevento.

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Manlio Francica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri il corpo consiliare in data 8 agosto 1998.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10979/2263/97.Gab. del 10 agosto 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Manlio Francica.

Roma, 21 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del dott. Cosimo Antonio Calabrò;

Considerato che, in data 12 giugno 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentazione;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Cosimo Antonio Calabrò.

Il citato amministratore, in data 12 giugno 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Collinas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Collinas (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Arzedi;

Considerato che, in data 11 luglio 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentazione;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Collinas (Cagliari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Collinas (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Arzedi.

Il citato amministratore, in data 11 luglio 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collinas (Cagliari).

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7920

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 aprile 1998, n. 320.

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 18, comma 1-*bis*, della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione effettuata in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il fondo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.

Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2.

La ripartizione del fondo è operata dal competente Dirigente generale - Capo servizio, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto del grado di responsabilità connesso all'attività espletata.

Art. 3.

Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

1) coordinatore unico: dall'1% al 5%;

2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

3) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dello atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 64%;

4) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 39%;

5) altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'epigrafe:

— Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 1-*bis* dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: così come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 1-*bis* dell'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.

98G0367

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 1998, n. **321.**

Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, così come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità del concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonché determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice.

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è ammesso a partecipare il personale

che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del diploma di scuola media superiore od equivalente.

2. A norma dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, è ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potrà contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, dell'indicato decreto legislativo, avrà conseguito la qualifica di ispettore capo maturando le anzianità di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora e il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova;

f) le materie oggetto delle prove d'esame;

g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.

2. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La commissione è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, anche disgiuntamente, ovvero elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto costituzionale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

7. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

8. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

9. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Titoli di servizio

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimeno alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta da rapportarsi a tre fasce di valutazione concernenti rispettivamente:

1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti;

2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unità operative equivalenti o specifica competenza professionale;

3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 7;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità nella qualifica di ispettore capo o di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, fino a punti 8.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresì i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3. Il direttore centrale personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 8.

Graduatoria

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2. A parità di punteggio, gli ispettori capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sugli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono gli ispettori capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parità di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni,

con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *Il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 273

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 31-*bis* del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come inserito dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, è il seguente:

«Art. 31-*bis* *(Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza).* — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue:

a) nel limite del 50% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)* dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalita di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, è il seguente:

«Art. 15. — da 1 a 5 *(Omissis).*

6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica saranno scrutinabili per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili a norma dell'art. 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale in possesso del prescritto titolo di studio potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera *b)* del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*».

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, e comma 4 del D.Lgs. n. 197/1995 è il seguente:

«Art. 13. — 1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori istituito con il presente decreto conservando, se più favorevoli, il trattamento economico in godimento:

da *a)* a *c) (Omissis);*

d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

2 e 3 - *(Omissis).*

4. Il personale di cui alla lettera *d)* del comma 1 ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione minima nella qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 93 e 205 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).* — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

«Art. 205 *(Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione).* — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, del D.Lgs. n. 197/1995 si veda in note all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

98G0372

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1998.

Sospensione della riscossione nei confronti della Società Ristorarredi S.r.l., in Castellammare di Stabia, dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 13 maggio 1998 con la quale la Ristorarredi S.r.l. con sede in Castellammare di Stabia ha chiesto *ex* art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente l'anno di imposta 1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1997 per l'importo di L. 101.270.542 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'articolo 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 101.270.542 dovuto dalla Ristorarredi S.r.l. è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Napoli, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A7842

DECRETO 24 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soresina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soresina ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il periodo dal 6 all'11 luglio 1998, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Guida n. 1;

Vista la relazione del 6 agosto 1998 del servizio ispettivo della Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dal 6 all'11 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soresina dal giorno 6 al giorno 11 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 agosto 1998

Il direttore regionale reggente: BISESTI

98A7843

DECRETO 24 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Soresina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Soresina ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il periodo dal 6 all'11 luglio 1998, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Guida n. 1;

Vista la relazione del 6 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dal 6 all'11 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Soresina dal giorno 6 al giorno 11 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 agosto 1998

Il direttore regionale reggente: BISESTI

98A7844

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazioni ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 in conseguenza dell'introduzione dell'Euro quale nuova moneta di conto.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, recante modalità di acquisizione ed archiviazione dei dati, nonché standard e compatibilità informatiche da rispettare;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433 con la quale è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'EURO;

Considerata l'esigenza di assicurare omogeneità di comportamento da parte degli intermediari in ordine alle modalità di registrazione dei dati nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991;

Considerato che per l'introduzione dell'EURO quale nuova moneta di conto sono previste due fasi temporali distinte;

Decreta:

Art. 1.

1. Per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 197/1991, le registrazioni nell'archivio unico informatico, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1992, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2001, possono essere espresse sia in lire italiane che in EURO.

2. Per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2002, gli importi delle registrazioni saranno espressi soltanto in EURO, anche in presenza di operazioni denominate in lire.

Art. 2.

Le modifiche da apportare agli allegati tecnici ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 saranno specificate con circolare dell'Ufficio italiano dei cambi, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7871

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico tipo «EWR6» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'Assemblea IMO il 6 novembre 1991 e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 18 maggio 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» per il verricello elettrico tipo «EWR 6» per imbarcazioni di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/020983/GCO in data 18 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo Approvato» il verricello elettrico tipo «EWR 6» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «EWR 6»;

carico di lavoro totale (CL = 61.5 kN);

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74(83) e Risoluzione IMO A.689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

velocità massima di ammainata: (V = 49 m/min.)

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della Sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7845

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico tipo «EW6» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'Assemblea IMO il 6 novembre 1991 e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 18 maggio 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» per il verricello elettrico tipo «EW6» per imbarcazioni di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/020984/GCO in data 18 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo Approvato» il verricello elettrico tipo «EW 6» per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici

citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «EW 6»;

carico di lavoro totale (CL = 61.5 kN);

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A.689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione;

velocità massima di ammainata: (V = 49 m/min.)

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della Sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7846

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della gru imbarcazione di salvataggio denominata «NTD7.65» fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Vista la regola 48.1 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'Assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 18 maggio 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NTD 7.65»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/020980/GCO in data 18 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo Approvato» la gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NTD 7.65» fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della gru: «NTD 7.65»;

carico di lavoro totale CL = 76.5 Kn (braccio avanti 30.4 Kn, braccio addietro 48.9 Kn);

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A.689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della Sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7847

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «100P MK1», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti il punto 6.2 della risoluzione MSC.48(66) ed il paragrafo 12 della risoluzione MSC 54 (66);

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla Risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, P.zza della Vittoria 15/12 intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» della zattera autogonfiabile denominata «100P MK1» capace di 100 persone della 1997 della società Liferaft Systems Australia Pty Ltd;

Vista la nota in data 29 agosto 1997 della società Liferaft Systems Australia Pty Ltd, con la quale ha nominato quale propria rappresentante per l'Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 15/12;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-66-TA/1 in data 14 aprile 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo Approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «100P MK1» equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia, della quale è rappresentante in Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, P.zza della Vittoria 15/12. La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera «100P MK1»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A. 689 (17);

altezza massima di installazione della zattera: 25 m. dal livello del mare;

pacco dotazioni previste: tipo B;

capacità massima: 100 persone;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «100P MK1» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla Sez. 5 della parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7848

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» dello scivolo di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominato «14M MK1», fabbricato dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.5 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti il punto 6.2 della risoluzione MSC.48(66) ed il paragrafo 12 della risoluzione MSC 54 (66);

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla Risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, P.zza della Vittoria 15/12 intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» per il sistema di abbandono nave, costituito da zattere autogonfiabili, da dispositivi a scivolo, denominato «14M MK1» avvolto attorno al contenitore in vetrorersina PRFV della zattera 100P MK1 che fa parte integrante del sistema con capacità massima per scivolo di n. 400 persone;

Vista la nota in data 29 agosto 1997 della società Liferaft Systems Australia Pty Ltd, con la quale ha nominato quale propria rappresentante per l'Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, P.zza della Vittoria 15/12;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-66-TA/2 in data 15 aprile 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo Approvato» lo scivolo di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominato «14M MK1», fabbricato dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia, della quale è rappresentante in Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, P.zza della Vittoria 15/12. Il predetto scivolo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dello scivolo «14M MK1»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A. 689 (17);

altezza massima di installazione dello scivolo: 8,5 mt;

angolo di inclinazione tra lo scivolo ed il livello del mare: 35°;

lunghezza dello scivolo: 14 m;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dello scivolo di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominato «14M MK1» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del Cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla Sez. 5 della parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7849

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» dello scivolo di evacuazione nave gonfiabile denominato «17M MK1», fabbricato dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Vista la regola 48.5 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti il punto 6.2 della risoluzione MSC 48(66) ed il paragrafo 12 della risoluzione MSC 54(66);

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 15/12 intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il sistema di abbandono nave, costituito da zattere autogonfiabili, da dispositivi a scivolo, denominato «17M MK1» avvolto attorno al contenitore in vetroresina PRFV della zattera 100P MK1 che fa parte integrante del sistema con capacità massima per scivolo di n. 400 persone;

Vista la nota in data 29 agosto 1997 della società Liferaft Systems Australia Pty Ltd, con la quale ha nominato quale propria rappresentante per l'Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 15/12;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-66-TA/2 in data 15 aprile 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» lo scivolo di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominato «17M MK1», fabbricato dalla società Liferaft Systems Australia Pty Ltd Hobart Tasmania 7009 Australia, della quale è rappresentante in Italia la società Poliservizi S.r.l., con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 15/12. Il predetto scivolo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dello scivolo: «17M MK1»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della Solas 74(83) e Risoluzione IMO A. 689(17);

altezza massima di installazione dello scivolo: 10 mt;

angolo di inclinazione tra lo scivolo ed il livello del mare: 35^0;

lunghezza dello scivolo: 17 m;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dello scivolo di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominato «17M MK1» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla Sez. 5 della parte II della Risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7850

DECRETO 6 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del battello d'emergenza denominato «VIKING 470 GRP I», fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK), anche quando equipaggiato con motore fuori bordo «Mariner 25».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17), adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC 54(66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 1° giugno 1998 della società Adrianaval di Garbelli Marco con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella sua qualità di rappresentante della Viking Life-Saving Equipement A/S di Esbyerg, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «Tipo approvato» denominato «VIKING 470 GRP I» derivante dal battello già riconosciuto di «Tipo approvato» mediante decreto n. 42/1996 in data 8 marzo 1996 e n. 53/1997 in data 16 luglio 1997;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-54-TA in data 21 maggio 1998, allegato all'istanza del 1° giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il battello d'emergenza denominato «VIKING 470 GRP I», fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata, è dichiarato di «Tipo approvato», anche quando equipaggiato con motore fuori bordo «Mariner 25» anch'esso riconosciuto di «Tipo approvato».

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovrà essere marcato oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato il numero e la data del presente decreto.

Art. 3.

Il fabbricante del battello d'emergenza denominato «VIKING 470 GRP I», fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A7851

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1998.

Modificazioni al decreto 14 febbraio 1997 recante: «Misure relative all'immissione in commercio ed alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996 recante «Misure relative a medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997, recante «Misure relative all'immissione in commercio ed alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Vista la decisione 97/534/CE della commissione del 30 luglio 1997 sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la decisione 97/19866/CE della commissione del 16 dicembre 1997 che modifica la decisione 97/534/CE;

Vista la decisione 98/248/CE del consiglio del 31 marzo 1998 che modifica la decisione 97/534/CE;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 ;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1997, n. 141 recante «Articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni» che, tra l'altro, attribuisce alle sottocommissioni le attività istruttorie inerenti i pareri della Commissione unica del farmaco;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 maggio 1998, favorevole alla modifica del citato decreto 14 febbraio 1997 in senso analogo a quanto previsto dalla decisione 97/534/CE del Consiglio del 30 luglio 1997;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 14 e 15 luglio 1998;

Ravvisata l'esigenza che presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità venga costituita una banca-dati sui materiali di origine animale utilizzati nella produzione dei medicinali;

Considerato che l'art. 8 del richiamato decreto 14 febbraio 1997 attribuisce le attività istruttorie per l'acquisizione del parere della CUF sui possibili rischi dei medicinali relativamente all'enecefalopatia spongiforme ad un apposito gruppo istituito con decreto del Ministro della sanità;

Considerato altresì che il citato decreto 30 aprile 1997 istituisce, tra le altre, la «Sottocommissione farmacovigilanza e rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio», tra le cui competenze rientra quella relativa alla valutazione del rischio dei medicinali compreso quello di encefalopatia spongiforme;

Considerata l'esigenza di semplificare e razionalizzare la attuale procedura di valutazione, la quale prevede che diversi organi-Commissione BSE, Commissione unica del farmaco e Consiglio superiore di sanità - in tempi diversi affrontino gli aspetti delle problematiche relative ai medicinali provenienti da materiali di origine bovina;

Considerato che in ogni caso deve essere acquisito il parere di competenza della Commissione unica del farmaco in relazione ai risultati del lavoro della Commissione BSE;

Ritenuto che la migliore semplificazione della procedura di valutazione possa essere efficacemente conseguita tramite la diretta valutazione degli atti da parte della Commissione unica del farmaco, che si avvale del lavoro istruttorio della sottocommissione farmacovigilanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* È fatto divieto di commercializzare e sottoporre a sperimentazione clinica medicinali nella cui produzione sono stati utilizzati materiali di origine bovina qualora il rischio di trasmissione della encefalopatia spongiforme bovina, sia ritenuto inaccettabile rispetto al beneficio terapeutico del medicinale, considerate le possibili alternative terapeutiche e di tecnica farmaceutica disponibili sul mercato».

2. L'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — *1.* Entro il 31 dicembre 1998 le ditte titolari di AIC devono comunicare, mediante l'utilizzo di un programma software all'uopo predisposto dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza fornito gratuitamente alle aziende, attraverso il sito internet del Ministero della sanità all'indirizzo http://www.sanità.it/farmaci, per ciascuna specialità medicinale, le informazioni, previste dall'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, concernenti i materiali di origine animale presenti come principi attivi o eccipienti o comunque utilizzati nel corso del processo di fabbricazione della specialità medicinale.

2. La documentazione di cui all'allegato 1 deve essere trasmessa su base cartacea, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, nel caso di sperimentazioni cliniche già avviate e di sperimentazioni cliniche non ancora avviate, ma in possesso dei requisiti autorizzativi e nel caso di medicinali in corso di registrazione.

3. L'avvio delle sperimentazioni cliniche e il rilascio di nuove autorizzazioni all'immissione in commercio, fatta eccezione per le nuove confezioni di dosaggi e forme farmaceutiche già autorizzate, è subordinato alla valutazione favorevole della Commissione unica del farmaco sul rapporto rischio-beneficio di ciascun medicinale.

4. La documentazione di cui all'allegato 1 dovrà essere trasmessa di volta in volta mediante il programma software di cui al comma 1, nel caso di richiesta di nuova sperimentazione clinica o nuova autorizzazione all'immissione in commercio.».

3. L'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 — 1. La revisione della valutazione rischio-beneficio delle specialità medicinali di cui all'art. 1, comma 1, ha luogo dando priorità ai medicinali nella cui produzione sono stati utilizzati materiali di origine bovina caratterizzati dai rischi di infettività più elevata.».

4. L'art. 8 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Le attività istruttorie di cui al presente decreto sono svolte dalla sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco, integrata, limitatamente allo svolgimento dei lavori per le finalità del presente decreto, da esperti all'uopo designati dal Ministro della sanità, sulla base della documentazione di cui all'allegato 1. La valutazione rischio-beneficio su ciascun medicinale di cui all'art. 1 viene effettuata dalla Commissione unica del farmaco.».

Art. 2.

1. L'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1996 è abrogato.

2. Gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

SCHEDA PER L'ACQUISIZIONE DI DATI
SULL'UTILIZZO DI MATERIALE ANIMALE NELLA PREPARAZIONE DI MEDICINALI

NOME DEL MEDICINALE : ....

PRINCIPIO ATTIVO (inn) : ....

DITTA/SPONSOR : ....

IN SPERIMENTAZIONE si ☐ no ☐

TITOLO DELLO STUDIO CLINICO
(nel quale verrà utilizzato il materiale descritto nella presente scheda)

END POINTS PRIMARI:

NELLO STUDIO CLINICO VERRA' UTILIZZATO PLACEBO?
si ☐ no ☐

IL PLACEBO CONTIENE MATERIALE DI ORIGINE BOVINA, OVINA, CAPRINA?
si ☐ no ☐

SE SI SPECIFICARE QUALE ED ALLEGARE SCHEDA/E PER IL PLACEBO
....

IN REGISTRAZIONE si ☐ no ☐

REGISTRATO IN ITALIA si ☐ no ☐

IN DATA ....

1. **PRINCIPIO ATTIVO** (solo se di origine animale)

Nome del principio attivo: ....

Ditta produttrice: ....

1.1 Specie animale

1.1.1	Bovina	☐
1.1.2	Ovina	☐
1.1.3	Caprina	☐
1.1.4	Altra specie (specificare: ....)	☐

1.2 Età degli animali

1.2.1	< 6 mesi	☐
1.2.2	6-12 mesi	☐
1.2.3	> 12 mesi	☐
1.2.4	dato non disponibile	☐

1.3 Paese(i) di origine degli animali (solo per bovini, ovini e caprini)
(riempire la seguente scheda per ogni Paese)

Nome del Paese: ....

N.B. In caso di Paese non appartenente all'UE, compilare il seguente questionario.
Gli estremi delle normative dovranno essere allegati alla copia cartacea della scheda da trasmettere allUfficio VI.

Normativa in vigore nel Paese di origine.

	Esistente	Non esistente
1.3.1 Denuncia obbligatoria di BSE	☐	☐
1.3.2 Denuncia obbligatoria di scrapie	☐	☐
1.3.3 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di BSE	☐	☐
1.3.4 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di scrapie	☐	☐
1.3.5 Divieto di importazione di bovini dal Regno Unito	☐	☐
1.3.6 Divieto di importazione della progenie di animali affetti da BSE	☐	☐
1.3.7 Divieto di utilizzare nei mangimi per ruminanti farine di carne contenenti proteine derivate da ruminanti che provengono da Paesi in cui siano stati identificati casi di BSE nella popolazione bovina indigena (al momento, U.K., Irlanda, Svizzera, Francia, Portogallo)	☐	☐

1.4 Tessuti, liquidi e secrezioni usati per l'estrazione o purificazione del principio attivo

1.4.1.1	**cervello o midollo spinale**	☐
1.4.1.2	**occhio**	☐
1.4.1.3	**cranio**	☐
1.4.1.4	**vertebre, escluse le vertebre coccigee**	☐
1.4.1.5	**tonsilla**	☐
1.4.1.6	**dura mater**	☐
1.4.1.7	**ipofisi**	☐
1.4.1.8	**milza**	☐
1.4.2.1	intestino	☐
1.4.2.2	linfonodi	☐
1.4.2.3	liquido cefalorachidiano	☐
1.4.2.4	placenta	☐
1.4.2.5	surrene	☐
1.4.2.6	timo	☐
1.4.3.1	fegato	☐
1.4.3.2	midollo osseo	☐
1.4.3.3	mucosa nasale	☐
1.4.3.4	nervi periferici	☐
1.4.3.5	pancreas	☐
1.4.3.6	polmone	☐
		☐
1.4.4.1	bile	☐
1.4.4.2	cuore	☐
1.4.4.3	feci	☐
1.4.4.4	ghiandola mammaria	☐
1.4.4.5	latte	☐
1.4.4.6	muscolo	☐
1.4.4.7	ossa (escluso il cranio e le vertebre)	☐
1.4.4.8	ovaio	☐
1.4.4.9	peli	☐
1.4.4.10	pelle	☐
1.4.4.11	rene	☐
1.4.4.12	saliva e ghiandole salivari	☐
1.4.4.13	sangue, compresi elementi corpuscolati e siero	☐
1.4.4.14	tessuto fetale	☐
1.4.4.15	tessuto cartilagineo	☐
1.4.4.16	testicolo	☐
1.4.4.17	tiroide	☐
1.4.4.18	urina	☐
1.4.4.19	vescicole seminali	☐

1.5 Procedure usate durante il processo di produzione, capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali

		SI	NO
1.5.1.1	Il processo di produzione è stato validato (accludere lo studio di validazione e/o il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità)	☐	☐
1.5.1.2	La validazione è stata valutata positivamente da una Autorità nazionale se SI indicare quale	☐	☐
1.5.2	Il processo di produzione contiene una delle seguenti procedure capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali	☐	☐
1.5.2.1	Trattamento termico a 132 °C per ≥ 1 ora ("gravity-displacement autoclaving")	☐	☐
1.5.2.2	Trattamento termico a 134-138 °C per ≥ 18 minuti ("porous-load autoclaving")	☐	☐
1.5.2.3	Trattamento con NaOH ≥ 1N a 20 °C per ≥ 1 ora	☐	☐
1.5.2.4	Trattamento con NaOCl contenente ≥ 2% cloro attivo per ≥ 1 ora	☐	☐
1.5.3.5	Ultrafiltrazione con cut-off di ≤ 30,000 daltons	☐	☐

1.6 Via di somministrazione del farmaco

(Codifica farmacopea Europea)

Desc_it	
1.6.1 USO OTOLOGICO(USO OTOIATRICO)	1.6.27 USO INTRAPLEURICO
1.6.2 USO DERMATOLOGICO	1.6.28 USO INTRASTERNALE
1.6.3 USO DENTALE(USO ODONTOIATRICO)	1.6.29 USO INTRATECALE
1.6.4 USO ENDOCERVICALE	1.6.30 USO INTRAUTERINO
1.6.5 USO ENDOSINUSALE	1.6.31 USO ENDOVENOSO
1.6.6 USO ENDO-TRACHEOPOLMONARE	1.6.32 USO ENDOVESCICALE
1.6.7 USO EPIDURALE	1.6.33 USO NASALE(USO RINOLOGICO)
1.6.8 USO EXTRA-AMNIOTICO	1.6.34 USO OCULARE(USO OFTALMICO)
1.6.9 USO GASTRO-INTESTINALE	1.6.35 USO ORALE
1.6.10 USO GENGIVALE	1.6.36 USO BUCCALE
1.6.11 EMODIALISI	1.6.37 USO PERIARTICOLARE
1.6.12 USO INTRAMNIOTICO	1.6.38 USO PERINEURALE
1.6.13 USO INTRARTERIALE	1.6.39 USO RETTALE
1.6.14 USO INTRARTICOLARE	1.6.40 USO RESPIRATORIO
1.6.15 USO INTRABURSALE	1.6.41 USO SUBCONGIUNTIVALE
1.6.16 USO INTRACARDIACO	1.6.42 USO SOTTOCUTANEO
1.6.17 USO INTRACAVERNOSO	1.6.43 USO TRANSDERMICO
1.6.18 USO INTRACERVICALE	1.6.44 USO URETRALE
1.6.19 USO INTRACORONARICO	1.6.45 USO VAGINALE
1.6.20 USO INTRADERMALE	1.6.46 < ALTRO >
1.6.21 USO INTRADISCALE	
1.6.22 USO INTRALESIONALE	
1.6.23 USO INTRALINFATICO	
1.6.24 USO INTRAMUSCOLARE	
1.6.25 USO INTRAOCULARE	
1.6.26 USO INTRAPERITONEALE	

2. ECCIPIENTE (solo se di origine animale)

Nome dell'eccipiente: ....

Ditta produttrice: ....

2.1 Specie animale

2.1.1	Bovina	☐
2.1.2	Ovina	☐
2.1.3	Caprina	☐
2.1.4	Altra specie (specificare: ....)	☐

2.2 Età degli animali

2.2.1	< 6 mesi	☐
2.2.2	6-12 mesi	☐
2.2.3	> 12 mesi	☐
2.2.4	dato non disponibile	☐

2.3 Paese(i) di origine degli animali (solo per bovini, ovini e caprini)
(riempire la seguente scheda per ogni Paese)

Nome del Paese: ....

N.B. In caso di Paese non appartenente all'UE, compilare il seguente questionario.
Gli estremi delle normative dovranno essere allegati alla copia cartacea della scheda da trasmettere allUfficio VI.

Normativa in vigore nel Paese di origine.

	Esistente	Non Esistente
2.3.1 Denuncia obbligatoria di BSE	☐	☐
2.3.2 Denuncia obbligatoria di scrapie	☐	☐
2.3.3 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di BSE	☐	☐
2.3.4 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di scrapie	☐	☐
2.3.5 Divieto di importazione di bovini dal Regno Unito	☐	☐
2.3.6 Divieto di importazione della progenie di animali affetti da BSE	☐	☐

1.3.7 Divieto di utilizzare nei mangimi per ruminanti farine di carne contenenti proteine derivate da ruminanti che provengono da Paesi in cui siano stati identificati casi di BSE nella popolazione bovina indigena (al momento, UK, Irlanda, Svizzera, Francia, Portogallo)	□	□

2.4 Tessuti, liquidi e secrezioni usati per l'estrazione o purificazione del principio attivo

2.4.1.1	**cervello o midollo spinale**	☐
2.4.1.2	**occhio**	☐
2.4.1.3	**cranio**	☐
2.4.1.4	**vertebre, escluse le vertebre coccigee**	☐
2.4.1.5	**tonsilla**	☐
2.4.1.6	**dura mater**	☐
2.4.1.7	**ipofisi**	☐
2.4.1.8	**milza**	☐
2.4.2.1	intestino	☐
2.4.2.2	linfonodi	☐
2.4.2.3	liquido cefalorachidiano	☐
2.4.2.4	placenta	☐
2.4.2.5	surrene	☐
2.4.2.6	timo	☐
2.4.3.1	fegato	☐
2.4.3.2	midollo osseo	☐
2.4.3.3	mucosa nasale	☐
2.4.3.4	nervi periferici	☐
2.4.3.5	pancreas	☐
2.4.3.6	polmone	☐
		☐
2.4.4.1	bile	☐
2.4.4.2	cuore	☐
2.4.4.3	feci	☐
2.4.4.4	ghiandola mammaria	☐
2.4.4.5	latte	☐
2.4.4.6	muscolo	☐
2.4.4.7	ossa (escluso il cranio e le vertebre)	☐
2.4.4.8	ovaio	☐
2.4.4.9	peli	☐
2.4.4.10	pelle	☐
2.4.4.11	rene	☐
2.4.4.12	saliva e ghiandole salivari	☐
2.4.4.13	sangue, compresi elementi corpuscolati e siero	☐
2.4.4.14	tessuto fetale	☐
2.4.4.15	tessuto cartilagineo	☐
2.4.4.16	testicolo	☐
2.4.4.17	tiroide	☐
2.4.4.18	urina	☐
2.4.4.19	vescicole seminali	☐

2.5 Procedure usate durante il processo di produzione, capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali

		SI	NO
2.5.1.1	Il processo di produzione è stato validato (accludere lo studio di validazione e/o il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità)	☐	☐
2.5.1.2	La validazione è stata valutata positivamente da una Autorità nazionale se SI indicare quale	☐	☐
2.5.2	Il processo di produzione contiene una delle seguenti procedure capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali	☐	☐
2.5.2.1	Trattamento termico a 132 °C per ≥ 1 ora ("gravity-displacement autoclaving")	☐	☐
2.5.2.2	Trattamento termico a 134-138 °C per ≥ 18 minuti ("porous-load autoclaving")	☐	☐
2.5.2.3	Trattamento con NaOH ≥ 1N a 20 °C per ≥ 1 ora	☐	☐
2.5.2.4	Trattamento con NaOCl contenente ≥ 2% cloro attivo per ≥ 1 ora	☐	☐
2.5.3.5	Ultrafiltrazione con cut-off di ≤ 30,000 daltons	☐	☐

3. REAGENTE O ALTRA SOSTANZA COMUNQUE IMPIEGATA DURANTE LA PRODUZIONE
(ivi compresi i mezzi di coltura) (solo se di origine animale)

Nome dell'eccipiente: ....

Ditta produttrice: ....

3.1 Specie animale

3.1.1	Bovina	☐
3.1.2	Ovina	☐
3.1.3	Caprina	☐
3.1.4	Altra specie (specificare: ....)	☐

3.2 Età degli animali

3.2.1	< 6 mesi	☐
3.2.2	6-12 mesi	☐
3.2.3	> 12 mesi	☐
3.2.4	dato non disponibile	☐

3.3 Paese(i) di origine degli animali (solo per bovini, ovini e caprini)
(riempire la seguente scheda per ogni Paese)

Nome del Paese: ....

N.B. In caso di Paese non appartenente all'UE, compilare il seguente questionario.
Gli estremi delle normative dovranno essere allegati alla copia cartacea della scheda da trasmettere allUfficio VI.

Normativa in vigore nel Paese di origine.

	Esistente	Non Esistente
3.3.1 Denuncia obbligatoria di BSE	☐	☐
3.3.2 Denuncia obbligatoria di scrapie	☐	☐
3.3.3 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di BSE	☐	☐
3.3.4 Obbligo di verifica clinica e di laboratorio dei casi sospetti di scrapie	☐	☐
3.3.5 Divieto di importazione di bovini dal Regno Unito	☐	☐

3.3.6 Divieto di importazione della progenie di animali affetti da BSE

3.3.7 Divieto di utilizzare nei mangimi per ruminanti farine di carne contenenti proteine derivate da ruminanti che provengono da Paesi in cui siano stati identificati casi di BSE nella popolazione bovina indigena (al momento, UK, Irlanda, Svizzera, Francia, Portogallo)

☐ ☐

3.4 Tessuti, liquidi e secrezioni usati per l'estrazione o purificazione del principio attivo

3.4.1.1	cervello o midollo spinale	☐
3.4.1.2	occhio	☐
3.4.1.3	cranio	☐
3.4.1.4	vertebre, escluse le vertebre coccigee	☐
3.4.1.5	tonsilla	☐
3.4.1.6	dura mater	☐
3.4.1.7	ipofisi	☐
3.4.1.8	milza	☐
3.4.2.1	intestino	☐
3.4.2.2	linfonodi	☐
3.4.2.3	liquido cefalorachidiano	☐
3.4.2.4	placenta	☐
3.4.2.5	surrene	☐
3.4.2.6	timo	☐
3.4.3.1	fegato	☐
3.4.3.2	midollo osseo	☐
3.4.3.3	mucosa nasale	☐
3.4.3.4	nervi periferici	☐
3.4.3.5	pancreas	☐
3.4.3.6	polmone	☐
		☐
3.4.4.1	bile	☐
3.4.4.2	cuore	☐
3.4.4.3	feci	☐
3.4.4.4	ghiandola mammaria	☐
3.4.4.5	latte	☐
3.4.4.6	muscolo	☐
3.4.4.7	ossa (escluso il cranio e le vertebre)	☐
3.4.4.8	ovaio	☐
3.4.4.9	peli	☐
3.4.4.10	pelle	☐
3.4.4.11	rene	☐
3.4.4.12	saliva e ghiandole salivari	☐
3.4.4.13	sangue, compresi elementi corpuscolati e siero	☐
3.4.4.14	tessuto fetale	☐
3.4.4.15	tessuto cartilagineo	☐
3.4.4.16	testicolo	☐
3.4.4.17	tiroide	☐
3.4.4.18	urina	☐
3.4.4.19	vescicole seminali	☐

3.5 Procedure usate durante il processo di produzione, capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali

		SI	NO
3.5.1.1	Il processo di produzione è stato validato (accludere lo studio di validazione e/o il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità)	☐	☐
3.5.1.2	La validazione è stata valutata positivamente da una Autorità nazionale se SI indicare quale	☐	☐
3.5.2	Il processo di produzione contiene una delle seguenti procedure capaci di inattivare o rimuovere gli agenti infettivi non convenzionali	☐	☐
3.5.2.1	Trattamento termico a 132 °C per ≥ 1 ora ("gravity-displacement autoclaving")	☐	☐
3.5.2.2	Trattamento termico a 134-138 °C per ≥ 18 minuti ("porous-load autoclaving")	☐	☐
3.5.2.3	Trattamento con NaOH ≥ 1N a 20 °C per ≥ 1 ora	☐	☐
3.5.2.4	Trattamento con NaOCl contenente ≥ 2% cloro attivo per ≥ 1 ora	☐	☐
3.5.3.5	Ultrafiltrazione con cut-off di ≤ 30,000 daltons	☐	☐

98A7872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 1998.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 27 aprile 1998, prot. 27/X/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Uff. X - con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 4% per l'anno 1997;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, da L. 1.527.600 a L. 1.588.800 annue.

Roma, 6 luglio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

98A7852

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Olimpo» a r.l., con sede in Cagnano Varano, costituita per rogito notaio G. Gentile in data 18 marzo 1975, repertorio n. 392, tribunale Lucera, registro immobiliare n. 578, BUSC n. 2493/184639;

società cooperativa «Fantasia» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Frattarolo in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 2892, tribunale Foggia, registro immobiliare n. 5030, BUSC n. 2415/181339;

società cooperativa «G. Ciotta» a r.l., con sede in Ascoli Satriano, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 22 novembre 1977, repertorio n. 20693, tribunale Foggia, registro immobiliare n. 3957, BUSC n. 1993/163793;

società cooperativa «Villa Silvana» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio E. Pennacchio in data 27 giugno 1972, repertorio n. 270558, tribunale Foggia, registro immobiliare n. 2903, BUSC n. 1404/129568;

società cooperativa «Il piccolo giardino» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 21 febbraio 1972, repertorio n. 11198, tribunale Foggia, registro immobiliare n. 2687, BUSC n. 1226/119196.

Foggia, 22 luglio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A7836

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Solofra, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria affettuata in data 16 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa «Aurora Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Solofra (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Aurora Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Solofra (Avellino), costituita per rogito notaio Carlo Trifuoggi in data 29 novembre 1993, n. rep. 41228, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed l'avv. Francesco Buco, nato a Roccamonfina (Caserta) il 4 dicembre 1957, con studio in S. Maria Capua Vetere, in via P. Fratta n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7853

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota d'indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Visto l'ordinamento di didattico tabella XXII-*ter* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1993, e relativa modifica riportata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1996; relativo al diploma universitario in matematica;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dagli organi accademici nelle rispettive sedute del 29 luglio 1998;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 83 nell'elenco dei titoli conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è inserito il diploma universitario in matematica.

Dopo l'art. 105 relativo al diploma universitario in chimica vengono inseriti i seguenti articoli relativi al diploma universitario in matematica, con spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Diploma universitario in matematica

Art. 106. — È istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il diploma in matematica.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

Art. 107. — L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 108. — Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità, per novecentosessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di centoventi ore o moduli semestrali di sessanta ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. I piani di studi dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità, scelti all'interno dell'«area matematica» (Tabella *A*).

Tutti gli insegnamenti, tranne al più una annualità o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle *A* e *B* ed appartenere ai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 109. — I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella *A*). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non darà luogo a votazione, sono stabilite dai consigli delle competenti strutture didattiche.

Art. 110. — Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio con una commissione nominata dal consiglio delle strutture didattiche.

Art. 111. — Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche, laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Il consiglio di facoltà provvede ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica. Il consiglio delle strutture didattiche determinerà le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa; potrà stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.

TABELLA *A*

Area matematica:

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica A01B:

Algebra;

Algebra lineare;

Logica matematica;

Matematica discreta.

Sottoarea della geometria (A01C):

Geometria;

Geometria differenziale;

Matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari (A01D):

Matematiche complementari;

Storia delle matematiche;

Didattica della matematica.

Sottoarea dell'analisi matematica (A02A):

Analisi matematica;

Equazioni differenziali;

Metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica (A02B):

Calcolo delle probabilità;

Calcolo delle probabilità e statistica matematica;

Statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica (A03X):

Equazioni differenziali della fisica matematica;

Meccanica razionale;

Metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Sottoarea dell'analisi numerica (A04A):

Analisi numerica;

Calcolo numerico;

Laboratorio di programmazione e calcolo;

Calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica (K05B):

Informatica generale;

Fondamenti di informatica;

Sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa (A04B):

Ricerca operativa;

Ottimizzazione;

Tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

Area della fisica (B01B/B01A):

Fisica;

Fisica generale.

Area della statistica (S01A):

Statistica;

Statistica per la ricerca sperimentale;

Teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale (S04B):

Matematica attuariale

Matematica finanziaria

Metodi matematici per i mercati finanziari.

Area dell'analisi economica (P01A):

Analisi economica;

Econometria;

Economia matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 luglio 1998

Il rettore: CIPOLLI

98A7854

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1997.

Modificazione della tabella *A* allegata allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le deliberazioni del senato accademico del 15 gennaio 1997, del 12 febbraio 1997, del 29 aprile 1997 e del 15 ottobre 1997;

Viste altresì le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 1997, del 14 febbraio 1997, del 9 maggio 1997 e del 17 ottobre 1997;

Visto l'art. 8, secondo comma dello statuto di autonomia dell'Università di Macerata;

Decreta:

La tabella *A*, allegata allo statuto di autonomia dell'Università di Macerata, per effetto delle modificazioni ed integrazioni deliberate è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

TABELLA *A*
(ai sensi dell'art. 23, secondo comma)

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza;

corso di laurea in scienze dell'amministrazione;

corso di diploma universitario di operatore giudiziario;

corso di diploma universitario di consulente del lavoro;

corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa;

corso di diploma universitario in servizio sociale;

scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza.

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere;

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere [moderne];

corso di laurea in storia e conservazione dei beni culturali;

corso di diploma universitario per operatore dei beni culturali.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche;

corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa;

corso di diploma universitario in giornalismo.

Interfacoltà:

corso di laurea in scienze della comunicazione.

Facoltà di scienze della formazione:

corso di laurea in scienze della formazione primaria;

scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

Macerata, 15 novembre 1997

Il rettore: FEBBRAJO

Avvertenza: Vedi decreto rettorale 17 gennaio 1998, che ha soppresso la parola [moderne], che è pubblicato nella pagina di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* [n.d.r.].

98A7869

DECRETO RETTORALE 17 gennaio 1998.

Rettifica al decreto 15 novembre 1997 concernente modificazione della tabella *A* allegata allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia;

Visto il decreto rettorale n. 33 del 15 novembre 1997 con il quale è stata modificata la tabella *A* allegata allo statuto suddetto;

Considerato che per mero errore materiale è stato trascritto «corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne»;

Decreta:

È soppressa la parola «moderne» nel corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Macerata, 17 gennaio 1998

Il rettore: FEBBRAJO

98A7870

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 27 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato agli articoli da 21 a 33, che vengono sostituiti dai seguenti nuovi articoli con opportuna rinumerazione degli altri successivi.

TITOLO III

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 21.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia;

la laurea in scienze dell'educazione;

il diploma universitario in servizio sociale;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Capo I

LAUREA IN LETTERE

Art 22.

Afferenza e accesso

Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni e delle realtà riguardanti l'evoluzione delle culture e le testimonianze relative, le diverse forme di espressione linguistica, letteraria ed artistica, i contesti storici ed ambientali, fornendo a questo fine le cognizioni e le capacità critiche necessarie sia per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze negli ambiti indicati, sia per l'avvio alla ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 24.

Art. 24.

Aree disciplinari caratterizzanti

Le aree sono individuate sulla base di settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari così come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

I settori si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati.

Ogni settore scientifico-disciplinare fa parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Sono caratterizzante del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari, nelle quali vengono inclusi i settori pertinenti:

AREA DELLE SCIENZE LETTERARIE.

L06C Lingua e letteratura greca;

L07A Lingua e letteratura latina;

L07B Letteratura latina medievale e umanistica;

L08B Letteratura cristiana antica;

L12A Letteratura italiana;

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12C Critica letteraria;

L12D Letteratura comparate;

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale;

L16A Lingua e letteratura francese;

L17A Lingua e letteratura spagnola;

L17B Lingue e letterature ispano-americane;

L17D Lingue e letterature portoghese e brasiliana;

L18A Lingua e letteratura inglese;

L18B Lingue e letterature nordamericane;

L18C Linguistica inglese;

L19A Lingua e letteratura tedesca;

L21B Lingue e letterature slavo-orientali.

AREA DELLE SCIENZE FILOLOGICHE.

L06D Civiltà bizantina;

L08D Filologia classica;

L10A Filologia romanza;

L11B Filologia italiana;

L20A Filologia germanica.

AREA DELLE SCIENZE GLOTTOLOGICHE E LINGUISTICHE.

L09A Glottologia e linguistica;

L10D Linguistica romanza;

L11A Linguistica italiana.

AREA DELLE SCIENZE STORICHE.

L02A Storia greca;

L02B Storia romana;

L02C Numismatica;

L14A Storia dei paesi islamici;

L15B Storia del vicino oriente antico;

M01/X Storia medioevale;

M02A Storia moderna;

M02B Storia dell'Europa orientale;

M03A Storia delle religioni;

M03B Storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C Storia del cristianesimo antico e medievale;

M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;

M04X Storia contemporanea;

N19X Storia del diritto italiano;

P03X Storia economica;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01/C Storia delle istituzioni politiche;

Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;

Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B Storia e istituzioni dell'Asia.

AREA DELLE SCIENZE ARCHEOLOGICHE.

L01A Preistoria e protostoria;

L03A Etruscologia;

L03B Archeologia classica;

L03C Archeologia cristiana;

L03D Archeologia medievale;

L04X Topografia antica;

L05F Archeologia del vicino oriente antico;

L06B Civiltà egee.

AREA DELLE SCIENZE STORICO-ARTISTICHE.

H12X Storia dell'architettura;

L25A Storia dell'arte medievale;

L25B Storia dell'arte contemporanea;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro.

AREA DELLE SCIENZE GEOGRAFICHE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

A04B Ricerca operativa;

D02A Geografia fisica e geomorfologia;

G01X Economia ed estimo rurale;

H01B Costruzioni idrauliche;

H04X Trasporti;

E01D Ecologia vegetale;

E02A Zoologia;

H05X Topografia e cartografia;

M06A Geografia;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

P01J Economia regionale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

S03A Demografia.

AREA DELLE SCIENZE MUSICOLOGICHE E DELLO SPETTACOLO.

L08C Drammaturgia antica;

L26A Discipline dello spettacolo;

L26B Cinema e fotografia;

L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale;

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea;

L27C Etnomusicologia.

AREA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE.

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della pedagogia;

M09C Didattica;

M09D Letteratura per l'infanzia;

M09E Pedagogia speciale;

M09F Pedagogia sperimentale.

AREA DELLE SCIENZE ANTROPOLOGICHE, PSICOLOGICHE E SOCIOLOGICHE.

E03B Antropologia;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11D Psicologia dinamica;

Q05A Sociologia generale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici;

N21X Sociologia del diritto;

S01A Statistica.

AREA DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

D01A Palentologia e paleoecologia;

D02B Geologia applicata;

E03A Ecologia;

H10A Composizione architettonica e urbana;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H13X Restauro;

K05B Informatica;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro;

M06B Geografia economico-politica;

M12A Archivistica;

M12B Paleografia;

M13X Bibliografia e biblioteconomia;

N10X Diritto amministrativo;

P02A Economia aziendale.

Art. 25.

Durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento.

Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 26.

Organizzazione degli studi

Il consiglio di corso di laurea può stabilire distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal *curriculum* didattico (art. 29), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 27.

Affinità e riconoscimenti

Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in *curriculi* didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 28.

Manifesto degli studi

Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea in lettere, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, al fine della partecipazione delle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 29.

Curriculo didattico

1. Sono insegnamenti annuali istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A) - (L'esame orale è integrato da una prova scritta);

2) letteratura latina (L07A) - (L'esame orale è integrato da una prova scritta);

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A. Glottologia e linguistica; L11A. Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A. Lingua e letteratura francese; L17A. Lingua e letteratura spagnola; L18A. Lingua e letteratura inglese; L19A. Lingua e letteratura tedesca; L21B. Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A. Geografia; M06B. Geografia economico politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C. Letteratura greca; L06D. Civiltà bizantina; L07B. Letteratura latina medievale e umanistica; L08A. Filologia classica; L08B. Letteratura cristiana antica; L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca (l'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica);

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B. Archeologia classica; L03C. Archeologia cristiana; L03D. Archeologia medievale; L04X. Topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle filosofiche (settori M07A. Filosofia teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C. Storia della filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia arabo-islamica) e pedagogiche (M09A. Pedagogia generale; M09B. Storia della pedagogia; M09C. Didattica; M09D. Letteratura per l'infanzia; M09E. Pedagogia speciale; M09F. Pedagogia sperimentale).

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B. Letteratura latina medievale e umanistica; L10A. Filologia romanza; L11B. Filologia italiana; L12D. Letterature comparate; L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X. Storia medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D. Archeologia medievale; L25A. Storia dell'arte medievale; L25B. storia dell'arte moderna; L25C. Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle filosofiche (settori M07A. Filosofia teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C. Storia della filosofia medievale;

M08D. Storia della filosofia arabo-islamica) e pedagogiche (M09A. Pedagogia generale; M09B. Storia della pedagogia; M09C. Didattica; M09D. Letteratura per l'infanzia; M09E. Pedagogia speciale; M09F. Pedagogia sperimentale).

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti dieci annualità sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno tre delle aree disciplinari di cui all'art. 23, comma 1.

La scelta va effettuata in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere.

Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 30.

Norme transitorie

Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalle facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il *curriculo* previsto dal presente ordinamento.

Le facoltà sono tenute a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento.

Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Capo II

LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 31.

Afferenza e accesso

Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia.

L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 32.

Durata, articolazione e finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in filosofia ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturata in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico).

Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea, ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea della facoltà di lettere.

Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere dei consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 33.

Organizzazione degli studi

Il piano di studi prevede ventuno insegnamenti annuali (undici insegnamenti nel primo biennio e dieci nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea.

Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale, da svolgere nel biennio specialistico per una durata non inferiore alle cinquanta ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

Il consiglio di corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 34.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni del consiglio di corso di laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio della struttura didattica competente.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, devono attenersi per quanto concerne la laurea in filosofia alle norme indicate nel *curriculum* didattico che segue.

Art. 35.

Curriculum didattico

Primo biennio:

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza;

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico-disciplinari: M09A (Pedagogia generale), M10A (Psicologia generale) e M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione).

Due insegnamenti a scelta (in ambiti storici distinti) all'interno dei settori scientifico-disciplinari: L02A (Storia greca), L02B (Storia romana), M01X (Storia medievale), M02A (Storia moderna), M04X (Storia contemporanea).

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico-disciplinari: L12A (Letteratura italiana), L12B (Letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (Critica letteraria), L12D (Letterature comparate), L12E (Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura didattica competente dovrà garantire l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio:

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (insegnamenti diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia.

La preparazione della prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

I consigli delle strutture didattiche competenti possono organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Possono altresì accogliere proposte individuali di sostituzioni o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storica, scienze del linguaggio e della comunicazione) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 36.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche disciplinano, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, il piano degli studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonchè, tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello o i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto

utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 37.

Ripartizioni disciplinari

I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

AREA STORICO-FILOSOFICA.

M08A (Storia della filosofia);

M08B (Storia della filosofia antica);

M08C (Storia della filosofia medievale);

M08D (Storia della filosofia arabo-islamica);

M08E (Storia della scienza).

AREA FILOSOFICO-TEORICA.

M07A (Filosofia teoretica);

M07C (Filosofia morale);

M07D (Estetica);

N20X (Filosofia del diritto);

Q01A (Filosofia politica).

AREA LOGICO-EPISTEMOLOGICA.

M07B (Logica e filosofia della scienza);

M08E (Storia della scienza).

AREA SEMIOTICO-LINGUISTICA.

L09A (Glottologia e linguistica);

M07E (Filosofia del linguaggio).

AREA DELLE SCIENZE UMANE.

M05X (Discipline demoetnoantropologiche);

M09A (Pedagogia generale);

M09B (Storia della pedagogia);

M09C (Didattica);

M09D (Letteratura per l'infanzia);

M09E (Pedagogia speciale);

M10A (Psicologia generale);

M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione);

M11B (Psicologia sociale);

M11C (Psicologia del lavoro e applicata);

M11D (Psicologia dinamica);

P10A (Economia politica);

Q05A (Sociologia generale).

AREA STORICA.

L02A (Storia greca);

L02B (Storia romana);

L23H (Religioni e filosofie dell'Asia orientale);

L25A (Storia dell'arte medievale);

L25B (Storia dell'arte moderna);

L25C (Storia dell'arte contemporanea);

M01X (Storia medievale);

M02A (Storia moderna);

M03A (Storia delle religioni);

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);

M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale);

M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);

M04X (Storia contemporanea);

P01D (Storia del pensiero economico);

Q01B (Storia delle dottrine politiche).

AREA DELLE SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE.

L12D (Letterature comparate);

L26A (Discipline dello spettacolo);

L26B (Cinema e fotografia);

Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

AREA SCIENTIFICA.

A01A (Logica matematica);

A02A (Analisi matematica);

A02D (Matematiche complementari);

B02A (Fisica teorica);

B02B (Metodi matematici della fisica);

K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni);

K05B (Informatica);

K05C (Cibernetica).

AREA DELLE LETTERATURE CLASSICHE.

L06C (Lingua e letteratura greca);

L07A (Lingua e letteratura latina).

AREA GEOGRAFICA.

M06A (Geografia);

M06B (Geografia economico-politica).

Capo III

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 38.

Afferenza: il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero) e alla facoltà di lettere e filosofia.

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma, dell'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scienze dell'educazione, educatori professionali, esperti nei processi di formazione). Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea. Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità; venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche del consiglio del corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Esame di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità, e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

Pedagogia generale M09A;

Filosofia dell'educazione M09A;

Didattica generale M09C;

Storia della pedagogia M09B;

Storia della scuola e delle istituzioni educative M09B.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

Filosofia teoretica M07A;

Storia della filosofia M08A.

c) *Insegnamenti di area psicologica:*

Psicologia generale M10A;

Psicologia dello sviluppo M11A;

Psicologia sociale M11B;

Psicopedagogia M09A.

d) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

Antropologia culturale M05X;

Sociologia Q05A;

Sociologia dell'educazione Q05B;

Geografia politica ed economica M06B.

e) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

Metodologia delle scienze sociali M07B;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

Metodologia della ricerca pedagogica M09A;

Pedagogia sperimentale M09F;

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B.

f) *Insegnamenti di area storica:*

Storia medioevale M01X;

Storia moderna M02A;

Storia contemporanea M04X.

g) *Insegnamenti opzionali:*

Due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note: Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, due, corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «insegnanti di scienze dell'educazione»

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

Educazione comparata M09B;

Didattica generale M09C;

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica M09F;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

Pedagogia speciale M09E;

Filosofia dell'educazione M09A;

Storia della pedagogia M09B;

Pedagogia interculturale M09A;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

Estetica M07B;

Filosofia teoretica M07A;

Filosofia morale M07C;

Logica M07B;

Filosofia della scienza M07B;

Filosofia del linguaggio M07E;

Storia della filosofia M08A;

Storia della filosofia antica M08B;

Storia della filosofia medioevale M08C;

Storia della filosofia moderna M08A;

Storia della filosofia contemporane M08A;

Epistemologia delle scienze umane M07B.

c) *Insegnamenti di area storica:*

Storia romana L02B;

Storia greca L02A;

Storia medievale M01X;

Storia moderna M02A;

Storia contemporanea M04X.

d) *Insegnamenti di area psicologica:*

Psicologia generale M10A;

Storia della psicologia M10A;

Psicologia dell'educazione M11A;

Psicopedagogia M09A -M11A;

Psicologia dinamica M11D;

Psicologia dello sviluppo M11A;

Psicologia sociale M11B.

e) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

Sociologia della famiglia Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

Sociologia dei processi culturali Q05B;

Storia del pensiero sociologico Q05A;

Sociologia Q05A;

Antropologia culturale M05X;

Sociologia dell'educazione Q05B.

f) *Insegnamenti di area giuridica:*

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X.

Note: Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «educatori professionali»

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

Pedagogia sociale M09A;

Educazione degli adulti M09A;

Pedagogia generale M09A;

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A;

Pedagogia interculturale M09A;

Pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E;

Educazione comparata M09B;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;

Pedagogia speciale M09E;

Docimologia M09F;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C;

Filosofia dell'educazione M09A;

Letteratura per l'infanzia M09D;

Storia dell'educazione M09B

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

Estetica M07D;

Bioetica M07C;

Filosofia morale M07C;

Filosofia del linguaggio M07E,

c) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

Metodologia della ricerca pedagogica M09A;

Pedagogia sperimentale M09F;

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B.

d) *Insegnamenti di area psicologica:*

Psicologia dello sviluppo M11A;

Psicologia dell'educazione M11A (oppure Psicopedagogia) M09A - M11A;

Psicologia dinamica M11D;

Psicologia sociale M11B;

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A;

Psicopatologia dello sviluppo M11D;

Psicopedagogia delle differenze individuali M11A.

e) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

Antropologia culturale M05X;

Sociologia della famiglia Q05B;

Sociologia dei processi culturali Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

Sociologia dell'organizzazione Q05C;

Criminologia Q05G;

Geografia culturale M06A.

f) *Insegnamenti di area biologico-medica:*

Biologia generale E02C;

Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A;

Igiene F22A;

Psichiatria F11A;

Neuropsichiatria infantile F19B;

Didattica della medicina F02X;

Geriatria e gerontologia F07A.

g) *Insegnamenti di area giuridica:*

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

Legislazione minorile N17X;

Diritto della sicurezza sociale N07X;

Diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali N10X;

Diritto regionale N09X.

h) *Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:*

Metodologia e critica dello spettacolo L26A;

Letteratura comparate L12D;

Storia della lingua italiana L11A;

Letteratura italiana L12A;

Letteratura francese contemporanea L16A;

Letteratura inglese contemporanea L18A;

Letteratura spagnola contemporanea L17A;

Letteratura tedesca contemporanea L19A;

Letteratura russa contemporanea L21B;

Filmologia L26B;

Semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B;

Metodologia dell'educazione musicale L27B;

Storia delle tecniche artistiche L25D;

Bibliografia e biblioteconomia M13X;

Museologia L25D;

Storia del teatro e dello spettacolo L26A;

Storia e critica del cinema L26B;

Storia dell'arte moderna L25B;

Storia della musica moderna e contemporanea L27B;

Documentazione M12A;

Storia della scienza M08E;

Linguistica generale L09A;

Storia regionale M04X;

Cartografia M06A.

i) *Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:*

Geografia umana M06A;

Geografia regionale M06A;

Geografia sociale M06A;

Ecologia E03A;

Educazione ambientale M09C;

Sociologia urbana e rurale Q05D.

Note: Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) *Insegnamenti di area pedagogica:*

Pedagogia sociale M09A;

Educazione degli adulti M09A;

Pedagogia interculturale M09A;

Educazione comparata M09B;

Didattica generale M09C;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

Pedagogia generale M09A;

Filosofia dell'educazione M09A;

Storia della scuola e delle istituzioni educative M09B;

Pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E;

Pedagogia speciale M09E;

Educazione ambientale M09C.

b) *Insegnamenti di area filosofica:*

Logica M07B;

Etica sociale M07C;

c) *Insegnamenti di area psicologica:*

Psicologia sociale M11B;

Psicologia dell'educazione M11A oppure Psicopedagogia M09A- M11A;

Psicologia del lavoro M11C;

Psicologia dei gruppi M11B;

Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale M11C;

Psicologia delle comunicazioni sociali M11B;

Psicologia della formazione M11C.

d) *Insegnamenti di area socio-antropologica:*

Antropologia culturale M05X;

Sociologia dei processi culturali Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

Sociologia del lavoro Q05C;

Geografia applicata M06B.

e) *Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:*

Pedagogia sperimentale M09F;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

Metodologia della ricerca pedagogica M09A;

Metodologia delle scienze sociali M07B.

f) *Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:*

Economia e gestione dell'innovazione aziendale P02B;

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica P01B;

Sociologia dell'organizzazione Q05C;

Sociologia della conoscenza Q05B;

Psicologia delle organizzazioni M11C;

Organizzazione e gestione delle risorse umane P02D;

Teoria dell'informazione Q05B;

Lingua francese L16B;

Lingua inglese L18C;

Lingua spagnola L17C;

Lingua tedesca L19B;

Teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A;

Formazione e politiche delle risorse umane Q05B;

Archivistica M12A.

g) *Insegnamenti di area giuridica:*

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

Diritto del lavoro N07X;

Diritto amministrativo N10X.

Note: Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 27 aprile 1998

Il rettore: MARIGO

987855

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione è disciplinato dagli Atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. 341/1990, in conformita a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati;

Visto l'art. 17, comma 101 della legge n. 127/1997 per cui «nelle more della attuazione della disciplina di cui

al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1998 prot. 688;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario nella regione Friuli- Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Trieste della facoltà di architettura e l'attivazione del corso di laurea in architettura, in deroga ex art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Università di Trieste dell'8 luglio 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, nell'elenco delle facoltà, dopo la facoltà di psicologia, è inserito: «facoltà di architettura».

Dopo l'art. 279 vengono inseriti i seguenti articoli con scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

Art. 280 *(Finalità e struttura della facoltà).* — La facoltà di architettura dell'Università di Trieste ha i seguenti scopi:

contribuire al progresso dell'architettura e delle scienze, delle tecniche e delle arti ad essa inerenti;

sviluppare nei suoi molteplici aspetti una «cultura del progetto» per l'architettura, per la città, per la conservazione e il riuso del patrimonio architettonico urbano;

indagare attorno alle complesse relazioni tra ideazione e costruzione, tra scienze ed arti;

dare forma socialmente significativa alle storie, alle teorie e alla critica dell'architettura e dell'urbanistica;

preparare un professionista capace di governare l'ideazione, la costruzione e l'innovazione dell'architettura e dell'urbanistica nei molteplici aspetti estetici, sociali, scientifici e tecnologici.

La facoltà di architettura dell'Università di Trieste intende darsi una organizzazione scientifico-didattica tale da:

realizzare una costante correlazione tra ricerca e didattica;

strutturarsi in segmenti formativi autonomi;

orientare, attraverso forme di tutorato, gli studenti in diversi cicli formativi piani di studio individuali «orientati»;

realizzare un modello didattico tale da permettere la formazione permanente rivolta anche agli operatori del settore;

applicare il sistema dei crediti e la modularità degli insegnamenti secondo le indicazioni della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive norme di indirizzo.

La facoltà di architettura dell'Università di Trieste svolge la propria attività didattica nel corso di laurea in architettura, e la propria attività di ricerca nell'ambito dei dipartimenti e delle strutture di servizio dell'Ateneo.

Gli organismi di governo della facoltà sono stabiliti e operano conformemente a quanto disposto dallo statuto dell'Università di Trieste.

Art. 281 *(Accesso).* — L'ammissione al corso di laurea in architettura avviene secondo le disposizioni vigenti.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990, come modificato dal comma 116 dell'art. 17 della legge n. 127/1997; tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla direttiva CEE 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 282 *(Organizzazione della didattica).* — L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso monodisciplinare. Le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due o al più tre professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teoria, metodi e disciplina; ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento ed esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica vengono istituiti dei laboratori sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo, o da una personalità di chiara fama nazionale e internazionale designata dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà.

Tali strutture didattiche hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e le tecniche per il progetto.

Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza accertata dal docente responsabile.

L'attività di laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio finale pre-laurea come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui all'art. 1, comma 2., nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docenti tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di cinquanta allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;

laboratorio di costruzione dell'architettura;

laboratorio di progettazione urbanistica;

laboratorio di restauro dei monumenti;

laboratorio di sintesi finale.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi come stabilito nel comma 7 e nel comma 8, ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano degli studi attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà sentito il consiglio di corso di laurea che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto, ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti e di imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages, e crediti didattici).

Art. 283 *(Durata e articolazione dei curricula).* — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni per un monte di 4500 ore, articolati in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base;

II: alla formazione scientifico-tecnica, professionale;

III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea.

Il monte ore è organizzato con riferimento alle aree definite dalla tabella XXX ed è riportato in allegato al presente statuto.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari, corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche); corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I ciclo: non meno di 1740 ore, di cui non meno di 540 sono destinate ai laboratori.

II ciclo: non meno di 1860 ore, di cui non meno di 900 ore sono destinate ai laboratori.

III ciclo: non meno di 300 ore, di cui non meno di 180 sono destinate al laboratorio finale pre-laurea.

La Facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio finale pre-laurea predispone piani di studio diversificati, attribuendo al II e III ciclo le rimanenti 600 ore (corrispondenti a cinque annualità comunque composte) necessarie a raggiungere il monte ore minimo complessivo.

Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Su delibera del consiglio di corso di laurea le attività didattiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

Nell'ambito dei vincoli orari e degli obiettivi propri dei cicli imposti dalla tabella XXX, la facoltà potrà apportare variazioni rispetto a quanto indicato nel comma 7 (sempre della tabella XXX) circa la collocazione nel I o nel II ciclo di talune attività didattiche, ivi comprese quelle dei laboratori.

Durante il I ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

Per quanto riguarda l'impegno totale delle ore si fa riferimento alla tabella XXX.

Art. 284 *(Ammissione all'esame di laurea).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo almeno 32 annualità, per un totale di almeno 4500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciato da uno dei laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

nella discussione di un progetto predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi potrà avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

Art. 285 *(Statuto della facoltà di architettura).* — Lo statuto didattico o il regolamento didattico di Ateneo indica le denominazioni degli insegnamenti attivabili rispetto all'elenco delle discipline presenti nei settori scientifico-disciplinari che compongono l'intero quadro di riferimento del presente ordinamento.

Per il passaggio dal I al II ciclo, e dal II al III ciclo lo statuto o il regolamento didattico di Ateneo della facoltà indicherà quali e quante annualità lo studente deve aver superato. Tale numero non potrà essere inferiore a due terzi delle annualità del ciclo, e comunque l'iscrizione al III ciclo comporta il superamento di tutte le annualità del I ciclo.

Art. 286 *(Manifesto degli studi)* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in architettura, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente al secondo comma del punto 1, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

stabilisce corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Università o dell'Istituto universitario, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

in merito alle propedeuticità e al numero della annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto del comma 7 e del comma 8;

in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

Art. 287 *(Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari)* — L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli: i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base e a quella scientifico-tecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti.

I ciclo: formazione di base (monte ore minimo: 1740).

È dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di avere appreso gli elementi fondamentali della logica dell'architettura, della sua costruzione, della storia dei componenti essenziali dello spazio dell'architettura nonché le tecniche fondamentali della rappresentazione dell'architettura e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II ciclo: formazione scientifico-tecnica e professionale (monte ore minimo: 1860).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche del profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, della costruzione dell'architettura, del restauro dei monumenti.

III ciclo: specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (monte ore minimo: 900 ore).

LABORATORI

I ciclo.

Laboratori di progettazione architettonica: 360 ore, disciplina caratterizzante: dal settore H10A.

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B.

II ciclo.

Laboratorio di progettazione architettonica: 360 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H10A - H10B.

Laboratorio di restauro dei monumenti: 180 ore, disciplina caratterizzante: dal settore H13X.

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B.

Laboratorio di urbanistica: 180 ore, disciplina caratterizzante: dal settore H14B.

III ciclo.

Laboratorio di sintesi finale:

caratterizzato da discipline scelte all'interno delle aree dal n. 1 al n. IX della tabella XXX su decisione della facoltà.

ALLEGATO

Area 1 — Progettazione architettonica e urbana: ore 600.

Settori scientifico disciplinari: H10A, H10B, H10C.

Area 2 — Discipline storiche per l'architettura: ore 360.

Settori scientifico disciplinari: H12X, L03B, L03C, L03D, L25A, L25B , L25C, M05X, M07D, M08E, M10A.

Area 3 — Teoria e tecniche per il restauro architettonico: ore 180.

Settori scientifico disciplinari: H13X, L04X, D03B, I14A.

Area 4 — Analisi e progettazione strutturale dell'architettura: ore 360.

Settori scientifico disciplinari: H06X, H07A, H07B.

Area 5 — Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia: ore 360.

Settori scientifico disciplinari: F22A, H09A, H09B, H09C.

Area 6 — Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura: ore 180.

Settori scientifico disciplinari: B01B, I05A, I05B, H02X.

Dal settore H02X (ingegneria sanitaria - ambientale).

Area 7 — Discipline estimative per l'architettura e urbanistica: ore 120.

Settori scientifico disciplinari: H15X.

Area 8 — Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: ore 300.

Settori scientifico disciplinari: E03B, H01B, H4X, H14A, H14B.

Dal settore A04B: metodi e modelli per la pianificazione territoriale; dal settore H02X fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente.

Area 9 — Discipline economiche sociali e giuridiche per l'architettura e urbanistica: ore 180.

Settori scientifico disciplinari: M06A, M06B, N05X, P01B, P01I, P01J, Q05A, Q05B, Q05D.

Area 10 — Discipline matematiche per l'architettura: ore 240.

Settori scientifico disciplinari: A01C, A02A, A02B, A03X, A04A, A04B, K05B.

Area 11 — Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: ore 360.

Settori scientifico disciplinari: H05X, H11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 luglio 1998

Il rettore: DELCARO

98A7856

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO 19 agosto 1998.

Istituzione del corso di diploma in informatica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Varese.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XXVI-*ter* introdotta con decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali (sede di Varese) in data 17 aprile 1997; Senato accademico in data 20 luglio 1998: responsabile del procedimento per l'attivazione dell'Università in data 18 agosto 1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento per l'autonomia universitaria dell'8 agosto 1997, n. 2079;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta dell'11 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di diploma universitario in informatica presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, dell'Università degli studi dell'Insubria, sede di Varese.

Art. 2.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Art. 3.

L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 4.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma. Il consiglio di corso di diploma è costituito dai docenti dei corsi del diploma.

Art. 5.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi per quanto concerne il diploma universitario in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

Art. 6.

Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Art. 7.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche.

Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

Art. 8.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

Art. 9.

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche delle quali diciotto sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti.

I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: area della informatica (tabella *A*): 8 unità. area della matematica (tabella *B*): 6 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta.

Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo della probabilità e della statistica matematica.

Art. 10.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Art. 11.

Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, delle quali 4 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella *A*).

Le ulteriori 2 unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni.

I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Art. 12.

Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 13.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 14.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

Algoritmi e strutture dati;
Architettura degli elaboratori;
Basi di dati e sistemi informativi;
Fondamenti dell'informatica;
Informatica applicata;
Informatica generale;
Informatica teorica;
Ingegneria del software;
Intelligenza artificiale;
Interazione uomo-macchina;
Laboratorio di informatica;
Linguaggio di programmazione;
Metodi formali dell'informatica;
Programmazione
Sistemi di elaborazione;
Sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

Algebra;
Algebra computazionale;
Analisi matematica;
Equazioni differenziali;
Analisi numerica;
Calcolo delle probabilità;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Calcolo numerico;
Geometria;
Geometria combinatoria;
Logica matematica;
Matematica computazionale;
Matematica discreta;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

Fisica;
Fisica generale;
Elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 19 agosto 1998

Il responsabile: DIONIGI

98A7857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Seattle (USA)

IL MINISTRO

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Franco Tesorieri, vice console onorario in Seattle (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, traduzioni, autentica di firma su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti e al rilascio dei passaporti nazionali;

8) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1998

Il Ministro: DINI

98A7858

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 settembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,57
ECU	1945,99
Marco tedesco	987,69
Franco francese	294,56
Lira sterlina	2867,45
Fiorino olandese	875,06
Franco belga	47,883
Peseta spagnola	11,633
Corona danese	259,35
Lira irlandese	2477,50
Dracma greca	5,736
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1108,73
Yen giapponese	12,591
Franco svizzero	1203,51
Scellino austriaco	140,36
Corona norvegese	220,10
Corona svedese	215,63
Marco finlandese	324,58
Dollaro australiano	979,55

98A7914

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «NORVIR - Ritonavir».

Estratto decreto del 20 agosto 1998

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale «NORVIR - Ritonavir» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/96/016/001-002.

Con decisione della Commissione europea n. C (98) 708 del 20 marzo 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «NORVIR - Ritonavir» è stata così modificata:

a) l'allegato II (autorizzazione di fabbricazione e condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio) è sostituito dall'allegato della predetta decisione;

b) allegato III*B* (foglietto illustrativo) è sostituito dall'allegato II della predetta decisione.

ALLEGATO II

TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILI DELL'IMPORTAZIONE E DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Norvir, capsule da 100 mg

Produttori responsabili dell'importazione e del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico europeo:

- Abbott Laboratories Ltd. Queenborough, Kent. ME11 5EL, Regno Unito.
  Autorizzazione alla produzione rilasciata l'11 gennaio 1994 dal Department of Health, Medicines Control Agency, Market Towers, 1 Nine Elms Lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, Regno Unito.

- Abbott Laboratories S.A., c/Josefa Valcárcel 48, 28027 Madrid, Spain.
  Autorizzazione alla produzione rilasciata il 25 marzo 1994 dalla Direccion General de Farmacia y Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del Prado 18-20, E-28071 Madrid, Spagna.

Norvir, soluzione orale da 80 mg/ml

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

- Abbott Laboratories Ltd. Queenborough, Kent. ME11 5EL, Regno Unito.
  Autorizzazione alla produzione rilasciata l'11 gennaio 1994 dal Department of Health, Medicines Control Agency, Market Towers, 1 Nine Elms Lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, Regno Unito.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa non rinnovabile.

C. OBBLIGHI SPECIFICI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare il programma di studi seguente entro i tempi indicati. I risultati di tali studi costituiranno la base della rivalutazione annuale dei rischi/benefici.

Aspetti clinici

Relazione conclusiva relativa alla sicurezza basata sui dati ottenuti dalla fase a doppio cieco e dalla fase aperta dell'esperimento M94-247 entro giugno 1998.

98A7839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OLANSEK - Olanzapina»

Estratto decreto del 20 agosto 1998

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale «OLANSEK - Olanzapina» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con in numeri EU/1/96/021/001/010.

Con decisione della Commissione europea n. C (98) 526 del 3 marzo 1998, notificata alla Repubblica italiana il 5 marzo 1998 e pervenuta a questa amministrazione in data 3 aprile 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «OLANSEK - Olanzapina» è stata così modificata:

a) l'allegato *IIIB* (foglio illustrativo) è sostituito dall'allegato della presente decisione.

ALLEGATO

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK COMPRESSE 2,5 mg (OLANZAPINA)

INFORMAZIONI GENERALI

Legga attentamente queste informazioni prima di iniziare ad assumere il farmaco. Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni su OLANSEK. Se ha dei dubbi o qualcosa non le risulta chiaro, si rivolga al suo medico o al farmacista. Conservi queste istruzioni fino a quando non ha finito il suo farmaco, nel caso desiderasse leggerle di nuovo.
Ricordi che questo farmaco deve essere assunto esclusivamente dalla persona a cui é stato prescritto. Non lo dia mai a nessun altro.

CHE COSA CONTIENE OLANSEK?

Ogni compressa di OLANSEK contiene 2,5 mg del principio attivo OLANZAPINA.
OLANSEK compresse contiene inoltre i seguenti eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, biossido di titanio (E171), macrogol, cera carnauba, polisorbato 80 e colorante indigo carmine (E132).

FORMULAZIONE

Le compresse rivestite di OLANSEK da 2,5 mg sono bianche. Esse sono disponibili in scatole di cartone, ciascuna contenente 28 compresse.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

OLANSEK fa parte di un gruppo di farmaci detti antipsicotici.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

Eli Lilly UK Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Regno Unito.
OLANSEK è prodotto da: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Regno Unito.

PER COSA VIENE USATO OLANSEK?

OLANSEK viene usato per curare una malattia con sintomi come udire, vedere o sentire cose che non esistono, convinzioni errate, sospettosità ingiustificata e ritiro sociale. Le persone che presentano questa malattia possono inoltre sentirsi depresse, ansiose o tese.

SITUAZIONI IN CUI NON SI DEVE ASSUMERE OLANSEK

Non deve assumere OLANSEK se in passato ha avuto una reazione allergica a OLANSEK o a uno qualunque dei componenti elencati nel paragrafo "Che cosa contiene OLANSEK". Una reazione allergica può manifestarsi con eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso, gonfiore alle labbra, respiro affannoso. Se le è accaduto questo, lo riferisca al suo medico. Se le è stato riconosciuto in precedenza un glaucoma ad angolo chiuso, non deve assumere OLANSEK.

PRECAUZIONI PER L'USO

Farmaci di questo tipo possono provocare movimenti inusuali soprattutto del viso e della lingua; se ciò accade mentre sta assumendo OLANSEK, ne parli con il suo medico.

Molto raramente farmaci di questo tipo possono causare febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza. Se questo accade, sospenda l'assunzione del farmaco e consulti subito il suo medico.

Se soffre di una qualsiasi delle seguenti malattie, informi il suo medico prima di assumere OLANSEK:

- Malattie del fegato o dei reni
- Morbo di Parkinson
- Epilessia
- Problemi alla prostata
- Blocco Intestinale (Ileo paralitico)
- Malattie del sangue

Come precauzione da seguire di routine, se ha più di 65 anni si faccia controllare periodicamente la pressione sanguigna dal suo medico.

INTERAZIONI

Informi sempre il suo medico se sta assumendo altri farmaci perchè la loro assunzione contemporanea potrebbe risultare dannosa. L'associazione di OLANSEK con i seguenti farmaci potrebbe farla sentire confuso: farmaci per l'ansia o per aiutarla a dormire (tranquillanti), antidepressivi. Durante il trattamento con OLANSEK assuma altri farmaci solo con l'autorizzazione del suo medico.

Inoltre, prima di assumere OLANSEK, informi il suo medico se sta prendendo medicine per il morbo di Parkinson.

Alcool: Non beva alcolici durante il trattamento con OLANSEK poiché l'assunzione contemporanea di OLANSEK ed alcool potrebbe provocarle sonnolenza.

AVVERTENZE

Gravidanza ed allattamento:
Informi il suo medico se sta aspettando un bambino, se ritiene di essere in stato interessante o se sta programmando una gravidanza. Non deve assumere questo farmaco durante l'allattamento. Non deve assumere questo farmaco durante la gravidanza, a meno che non ne abbia prima discusso con il suo medico.

Guida di veicoli ed uso di macchinari:
Quando assume OLANSEK c'è il rischio di sonnolenza. Se questo si verifica, non guidi o non usi macchinari ed informi il suo medico.

I pazienti che non possono assumere lattosio, tengano presente che OLANSEK contiene lattosio.

COME ASSUMERE OLANSEK

Il suo medico le dirà quante compresse di OLANSEK deve assumere, e per quanto tempo deve continuare a prenderle. La dose di OLANSEK da assumere varia da 5 a 20 mg al giorno. Legga sempre l'etichetta sulla confezione della sua medicina.

Deve assumere le compresse di OLANSEK una volta al giorno, seguendo le istruzioni del suo medico. Cerchi di assumere le sue compresse sempre alla stessa ora. Non ha importanza se le assume a stomaco pieno o a stomaco vuoto.

Deglutisca la compressa di OLANSEK per intero, con l'aiuto di un po' di acqua.

Non interrompa la cura appena comincia a sentirsi meglio. E' importante continuare la cura con OLANSEK per tutto il tempo che il suo medico ritiene necessario.

OLANSEK non è indicato per pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Mancata assunzione di dosi (Cosa deve fare se dimentica di assumere la sua medicina).
Se dimentica di assumere la sua medicina all'ora solita, la prenda appena se ne ricorda, ma non ne prenda due dosi in un giorno.

Sovradosaggio.
Nel caso le accadesse di assumere un numero di compresse di OLANSEK superiore a quello che il suo medico le ha prescritto (o se qualcun altro ha ingerito le sue compresse di OLANSEK) si metta immediatamente in contatto con il suo medico o con l'ospedale. Mostri al medico la sua scatola di compresse.

INFORMAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

Gli effetti avversi di OLANSEK possono comprendere sonnolenza, tendenza ad ingrassare, vertigine, sensazione di aumento della fame, ritenzione di acqua, stitichezza, bocca secca, irrequietezza, movimenti inusuali, tremore e rigidità.

In qualche individuo può verificarsi vertigine nelle fasi iniziali del trattamento, specialmente alzandosi in piedi da una posizione sdraiata o seduta. Questi sintomi di solito regrediscono spontaneamente; se questo non accade, informi il suo medico.

Raramente OLANSEK può causare una maggiore sensibilità alla luce solare.

Dopo un uso prolungato con farmaci di questo tipo, in alcune donne possono verificarsi secrezione lattea e scomparsa o irregolarità del ciclo mestruale. In caso di persistenza di questi sintomi, informi il suo medico.

Se l'assunzione di OLANSEK le provoca la comparsa di un qualsiasi altro effetto, informi il suo medico o un farmacista.

DATA DI SCADENZA

La data di scadenza di questo farmaco é stampata sull'etichetta della confezione. Non assuma la medicina dopo questa data.

CONSERVAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK è sensibile alla luce e deve essere conservato nella sua confezione originale a temperatura ambiente, in un luogo asciutto ed al riparo della luce diretta.

Riconsegni al farmacista tutto il farmaco non utilizzato.

I FARMACI DEVONO ESSERE CONSERVATI AL DI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DATA DI ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per qualsiasi informazione su questa specialità medicinale, rivolgersi al rappresentante locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.
Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230
Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15^0 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.
España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.
France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34
Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377
Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571.
Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800
Osterreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.
Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600
Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.
Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.
United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK COMPRESSE 5 mg (OLANZAPINA)

INFORMAZIONI GENERALI

Legga attentamente queste informazioni prima di iniziare ad assumere il farmaco. Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni su OLANSEK. Se ha dei dubbi o qualcosa non le risulta chiaro, si rivolga al suo medico o al farmacista. Conservi queste istruzioni fino a quando non ha finito il suo farmaco, nel caso desiderasse leggerle di nuovo.
Ricordi che questo farmaco deve essere assunto esclusivamente dalla persona a cui é stato prescritto. Non lo dia mai a nessun altro.

CHE COSA CONTIENE OLANSEK?

Ogni compressa di OLANSEK contiene 5 mg del principio attivo OLANZAPINA.
OLANSEK compresse contiene inoltre i seguenti eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, biossido di titanio (E171), macrogol, cera carnauba, polisorbato 80 e colorante indigo carmine (E132).

FORMULAZIONE

Le compresse rivestite di OLANSEK da 5 mg sono bianche. Esse sono disponibili in scatole di cartone, ciascuna contenente 28 compresse.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

OLANSEK fa parte di un gruppo di farmaci detti antipsicotici.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

Eli Lilly UK Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Regno Unito.
OLANSEK è prodotto da: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Regno Unito.

PER COSA VIENE USATO OLANSEK?

OLANSEK viene usato per curare una malattia con sintomi come udire, vedere o sentire cose che non esistono, convinzioni errate, sospettosità ingiustificata e ritiro sociale. Le persone che presentano questa malattia possono inoltre sentirsi depresse, ansiose o tese.

SITUAZIONI IN CUI NON SI DEVE ASSUMERE OLANSEK

Non deve assumere OLANSEK se in passato ha avuto una reazione allergica a OLANSEK o a uno qualunque dei componenti elencati nel paragrafo "Che cosa contiene OLANSEK". Una reazione allergica può manifestarsi con eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso, gonfiore alle labbra, respiro affannoso. Se le è accaduto questo, lo riferisca al suo medico. Se le è stato riconosciuto in precedenza un glaucoma ad angolo chiuso, non deve assumere OLANSEK.

PRECAUZIONI PER L'USO

Farmaci di questo tipo possono provocare movimenti inusuali soprattutto del viso e della lingua; se ciò accade mentre sta assumendo OLANSEK, ne parli con il suo medico.

Molto raramente farmaci di questo tipo possono causare febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza.. Se questo accade, sospenda l'assunzione del farmaco e consulti subito il suo medico.

Se soffre di una qualsiasi delle seguenti malattie, informi il suo medico prima di assumere OLANSEK:

- Malattie del fegato o dei reni
- Morbo di Parkinson
- Epilessia
- Problemi alla prostata
- Blocco Intestinale (Ileo paralitico)
- Malattie del sangue

Come precauzione da seguire di routine, se ha più di 65 anni si faccia controllare periodicamente la pressione sanguigna dal suo medico.

INTERAZIONI

Informi sempre il suo medico se sta assumendo altri farmaci perchè la loro assunzione contemporanea potrebbe risultare dannosa. L'associazione di OLANSEK con i seguenti farmaci potrebbe farla sentire confuso: farmaci per l'ansia o per aiutarla a dormire (tranquillanti), antidepressivi. Durante il trattamento con OLANSEK assuma altri farmaci solo con l'autorizzazione del suo medico.

Inoltre, prima di assumere OLANSEK, informi il suo medico se sta prendendo medicine per il morbo di Parkinson.

Alcool: Non beva alcolici durante il trattamento con OLANSEK poiché l'assunzione contemporanea di OLANSEK ed alcool potrebbe provocarle sonnolenza.

AVVERTENZE

Gravidanza ed allattamento:
Informi il suo medico se sta aspettando un bambino, se ritiene di essere in stato interessante o se sta programmando una gravidanza. Non deve assumere questo farmaco durante l'allattamento. Non deve assumere questo farmaco durante la gravidanza, a meno che non ne abbia prima discusso con il suo medico.

Guida di veicoli ed uso di macchinari:
Quando assume OLANSEK c'è il rischio di sonnolenza. Se questo si verifica, non guidi o non usi macchinari ed informi il suo medico.

I pazienti che non possono assumere lattosio, tengano presente che OLANSEK contiene lattosio.

COME ASSUMERE OLANSEK

Il suo medico le dirà quante compresse di OLANSEK deve assumere, e per quanto tempo deve continuare a prenderle. La dose di OLANSEK da assumere varia da 5 a 20 mg al giorno. Legga sempre l'etichetta sulla confezione della sua medicina.

Deve assumere le compresse di OLANSEK una volta al giorno, seguendo le istruzioni del suo medico. Cerchi di assumere le sue compresse sempre alla stessa ora. Non ha importanza se le assume a stomaco pieno o a stomaco vuoto.

Deglutisca la compressa di OLANSEK per intero, con l'aiuto di un po' di acqua.

Non interrompa la cura appena comincia a sentirsi meglio. E' importante continuare la cura con OLANSEK per tutto il tempo che il suo medico ritiene necessario

OLANSEK non è indicato per pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Mancata assunzione di dosi (Cosa deve fare se dimentica di assumere la sua medicina).
Se dimentica di assumere la sua medicina all'ora solita, la prenda appena se ne ricorda, ma non ne prenda due dosi in un giorno.

Sovradosaggio.
Nel caso le accadesse di assumere un numero di compresse di OLANSEK superiore a quello che il suo medico le ha prescritto (o se qualcun altro ha ingerito le sue compresse di OLANSEK) si metta immediatamente in contatto con il suo medico o con l'ospedale. Mostri al medico la sua scatola di compresse.

INFORMAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

Gli effetti avversi di OLANSEK possono comprendere sonnolenza, tendenza ad ingrassare, vertigine, sensazione di aumento della fame, ritenzione di acqua, stitichezza, bocca secca, irrequietezza, movimenti inusuali, tremore e rigidità.

In qualche individuo può verificarsi vertigine nelle fasi iniziali del trattamento, specialmente alzandosi in piedi da una posizione sdraiata o seduta. Questi sintomi di solito regrediscono spontaneamente; se questo non accade, informi il suo medico.

Raramente OLANSEK può causare una maggiore sensibilità alla luce solare.

Dopo un uso prolungato con farmaci di questo tipo, in alcune donne possono verificarsi secrezione lattea e scomparsa o irregolarità del ciclo mestruale. In caso di persistenza di questi sintomi, informi il suo medico.

Se l'assunzione di OLANSEK le provoca la comparsa di un qualsiasi altro effetto, informi il suo medico o un farmacista.

DATA DI SCADENZA

La data di scadenza di questo farmaco é stampata sull'etichetta della confezione. Non assuma la medicina dopo questa data.

CONSERVAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK è sensibile alla luce e deve essere conservato nella sua confezione originale a temperatura ambiente, in un luogo asciutto ed al riparo della luce diretta.

Riconsegni al farmacista tutto il farmaco non utilizzato.

I FARMACI DEVONO ESSERE CONSERVATI AL DI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DATA DI ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per qualsiasi informazione su questa specialità medicinale, rivolgersi al rappresentante locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Danmark: Eli Lilly Danmark A/S. Thoràvej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.
Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230
Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15^0 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.
España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.
France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34
Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377
Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571
Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800
Osterreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.
Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600
Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab,.PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.
Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.
United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK COMPRESSE 7,5 mg (OLANZAPINA)

INFORMAZIONI GENERALI

Legga attentamente queste informazioni prima di iniziare ad assumere il farmaco. Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni su OLANSEK. Se ha dei dubbi o qualcosa non le risulta chiaro, si rivolga al suo medico o al farmacista. Conservi queste istruzioni fino a quando non ha finito il suo farmaco, nel caso desiderasse leggerle di nuovo.
Ricordi che questo farmaco deve essere assunto esclusivamente dalla persona a cui é stato prescritto. Non lo dia mai a nessun altro.

CHE COSA CONTIENE OLANSEK?

Ogni compressa di OLANSEK contiene 7,5 mg del principio attivo OLANZAPINA.
OLANSEK compresse contiene inoltre i seguenti eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, biossido di titanio (E171), macrogol, cera carnauba, polisorbato 80 e colorante indigo carmine (E132).

FORMULAZIONE

Le compresse rivestite di OLANSEK da 7,5 mg sono bianche. Esse sono disponibili in scatole di cartone, ciascuna contenente 56 compresse.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

OLANSEK fa parte di un gruppo di farmaci detti antipsicotici.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

Eli Lilly UK Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Regno Unito.
OLANSEK è prodotto da: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Regno Unito.

PER COSA VIENE USATO OLANSEK?

OLANSEK viene usato per curare una malattia con sintomi come udire, vedere o sentire cose che non esistono, convinzioni errate, sospettosità ingiustificata e ritiro sociale. Le persone che presentano questa malattia possono inoltre sentirsi depresse, ansiose o tese.

SITUAZIONI IN CUI NON SI DEVE ASSUMERE OLANSEK

Non deve assumere OLANSEK se in passato ha avuto una reazione allergica a OLANSEK o a uno qualunque dei componenti elencati nel paragrafo "Che cosa contiene OLANSEK". Una reazione allergica può manifestarsi con eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso, gonfiore alle labbra, respiro affannoso. Se le è accaduto questo, lo riferisca al suo medico. Se le è stato riconosciuto in precedenza un glaucoma ad angolo chiuso, non deve assumere OLANSEK.

PRECAUZIONI PER L'USO

Farmaci di questo tipo possono provocare movimenti inusuali soprattutto del viso e della lingua; se ciò accade mentre sta assumendo OLANSEK, ne parli con il suo medico.

Molto raramente farmaci di questo tipo possono causare febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza. Se questo accade, sospenda l'assunzione del farmaco e consulti subito il suo medico.

Se soffre di una qualsiasi delle seguenti malattie, informi il suo medico prima di assumere OLANSEK:
- Malattie del fegato o dei reni
- Morbo di Parkinson
- Epilessia
- Problemi alla prostata
- Blocco Intestinale (Ileo paralitico)
- Malattie del sangue

Come precauzione da seguire di routine, se ha più di 65 anni si faccia controllare periodicamente la pressione sanguigna dal suo medico.

INTERAZIONI

Informi sempre il suo medico se sta assumendo altri farmaci perchè la loro assunzione contemporanea potrebbe risultare dannosa. L'associazione di OLANSEK con i seguenti farmaci potrebbe farla sentire confuso: farmaci per l'ansia o per aiutarla a dormire (tranquillanti), antidepressivi. Durante il trattamento con OLANSEK assuma altri farmaci solo con l'autorizzazione del suo medico.

Inoltre, prima di assumere OLANSEK, informi il suo medico se sta prendendo medicine per il morbo di Parkinson.

Alcool: Non beva alcolici durante il trattamento con OLANSEK poiché l'assunzione contemporanea di OLANSEK ed alcool potrebbe provocarle sonnolenza.

AVVERTENZE

Gravidanza ed allattamento:
Informi il suo medico se sta aspettando un bambino, se ritiene di essere in stato interessante o se sta programmando una gravidanza. Non deve assumere questo farmaco durante l'allattamento. Non deve assumere questo farmaco durante la gravidanza, a meno che non ne abbia prima discusso con il suo medico.

Guida di veicoli ed uso di macchinari:
Quando assume OLANSEK c'è il rischio di sonnolenza. Se questo si verifica, non guidi o non usi macchinari ed informi il suo medico.

I pazienti che non possono assumere lattosio, tengano presente che OLANSEK contiene lattosio.

COME ASSUMERE OLANSEK

Il suo medico le dirà quante compresse di OLANSEK deve assumere, e per quanto tempo deve continuare a prenderle. La dose di OLANSEK da assumere varia da 5 a 20 mg al giorno. Legga sempre l'etichetta sulla confezione della sua medicina.

Deve assumere le compresse di OLANSEK una volta al giorno, seguendo le istruzioni del suo medico. Cerchi di assumere le sue compresse sempre alla stessa ora. Non ha importanza se le assume a stomaco pieno o a stomaco vuoto.

Deglutisca la compressa di OLANSEK per intero, con l'aiuto di un po' di acqua.

Non interrompa la cura appena comincia a sentirsi meglio. E' importante continuare la cura con OLANSEK per tutto il tempo che il suo medico ritiene necessario.

OLANSEK non è indicato per pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Mancata assunzione di dosi (Cosa deve fare se dimentica di assumere la sua medicina).
Se dimentica di assumere la sua medicina all'ora solita, la prenda appena se ne ricorda, ma non ne prenda due dosi in un giorno.

Sovradosaggio.
Nel caso le accadesse di assumere un numero di compresse di OLANSEK superiore a quello che il suo medico le ha prescritto (o se qualcun altro ha ingerito le sue compresse di OLANSEK) si metta immediatamente in contatto con il suo medico o con l'ospedale. Mostri al medico la sua scatola di compresse.

INFORMAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

Gli effetti avversi di OLANSEK possono comprendere sonnolenza, tendenza ad ingrassare, vertigine, sensazione di aumento della fame, ritenzione di acqua, stitichezza, bocca secca, irrequietezza, movimenti inusuali, tremore e rigidità.

In qualche individuo può verificarsi vertigine nelle fasi iniziali del trattamento, specialmente alzandosi in piedi da una posizione sdraiata o seduta. Questi sintomi di solito regrediscono spontaneamente; se questo non accade, informi il suo medico.

Raramente OLANSEK può causare una maggiore sensibilità alla luce solare.

Dopo un uso prolungato con farmaci di questo tipo, in alcune donne possono verificarsi secrezione lattea e scomparsa o irregolarità del ciclo mestruale. In caso di persistenza di questi sintomi, informi il suo medico.

Se l'assunzione di OLANSEK le provoca la comparsa di un qualsiasi altro effetto, informi il suo medico o un farmacista.

DATA DI SCADENZA

La data di scadenza di questo farmaco é stampata sull'etichetta della confezione. Non assuma la medicina dopo questa data.

CONSERVAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK è sensibile alla luce e deve essere conservato nella sua confezione originale a temperatura ambiente, in un luogo asciutto ed al riparo della luce diretta.

Riconsegni al farmacista tutto il farmaco non utilizzato.

I FARMACI DEVONO ESSERE CONSERVATI AL DI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DATA DI ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per qualsiasi informazione su questa specialità medicinale, rivolgersi al rappresentante locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 38 16 86 00.
Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230
Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15^{0} χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.
España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.
France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34
Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377
Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571.
Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800
Osterreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.
Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600
Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.
Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.
United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK COMPRESSE 10 mg (OLANZAPINA)

INFORMAZIONI GENERALI

Legga attentamente queste informazioni prima di iniziare ad assumere il farmaco. Questo foglio illustrativo contiene importanti informazioni su OLANSEK. Se ha dei dubbi o qualcosa non le risulta chiaro, si rivolga al suo medico o al farmacista. Conservi queste istruzioni fino a quando non ha finito il suo farmaco, nel caso desiderasse leggerle di nuovo.
Ricordi che questo farmaco deve essere assunto esclusivamente dalla persona a cui é stato prescritto. Non lo dia mai a nessun altro.

CHE COSA CONTIENE OLANSEK?

Ogni compressa di OLANSEK contiene 10 mg del principio attivo OLANZAPINA.
OLANSEK compresse contiene inoltre i seguenti eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, biossido di titanio (E171), macrogol, cera carnauba, polisorbato 80 e colorante indigo carmine (E132).

FORMULAZIONE

Le compresse rivestite di OLANSEK da 10 mg sono bianche. Esse sono disponibili in scatole di cartone, ciascuna contenente 7, 28, 56 compresse.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

OLANSEK fa parte di un gruppo di farmaci detti antipsicotici.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

Eli Lilly UK Ltd.,Kingsclere Road, Basingstoke, Regno Unito.
OLANSEK è prodotto da: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Regno Unito.

PER COSA VIENE USATO OLANSEK?

OLANSEK viene usato per curare una malattia con sintomi come udire, vedere o sentire cose che non esistono, convinzioni errate, sospettosità ingiustificata e ritiro sociale. Le persone che presentano questa malattia possono inoltre sentirsi depresse, ansiose o tese.

SITUAZIONI IN CUI NON SI DEVE ASSUMERE OLANSEK

Non deve assumere OLANSEK se in passato ha avuto una reazione allergica a OLANSEK o a uno qualunque dei componenti elencati nel paragrafo "Che cosa contiene OLANSEK". Una reazione allergica può manifestarsi con eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso, gonfiore alle labbra, respiro affannoso. Se le è accaduto questo, lo riferisca al suo medico. Se le stato riconosciuto in precedenza un glaucoma ad angolo chiuso, non deve assumere OLANSEK.

PRECAUZIONI PER L'USO

Farmaci di questo tipo possono provocare movimenti inusuali soprattutto del viso e della lingua; se ciò accade mentre sta assumendo OLANSEK, ne parli con il suo medico.

Molto raramente farmaci di questo tipo possono causare febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza. Se questo accade, sospenda l'assunzione del farmaco e consulti subito il suo medico.

Se soffre di una qualsiasi delle seguenti malattie, informi il suo medico prima di assumere OLANSEK:

- Malattie del fegato o dei reni
- Morbo di Parkinson
- Epilessia
- Problemi alla prostata
- Blocco Intestinale (Ileo paralitico)
- Malattie del sangue

Come precauzione da seguire di routine, se ha più di 65 anni si faccia controllare periodicamente la pressione sanguigna dal suo medico.

INTERAZIONI

Informi sempre il suo medico se sta assumendo altri farmaci perchè la loro assunzione contemporanea potrebbe risultare dannosa. L'associazione di OLANSEK con i seguenti farmaci potrebbe farla sentire confuso: farmaci per l'ansia o per aiutarla a dormire (tranquillanti), antidepressivi. Durante il trattamento con OLANSEK assuma altri farmaci solo con l'autorizzazione del suo medico.

Inoltre, prima di assumere OLANSEK, informi il suo medico se sta prendendo medicine per il morbo di Parkinson.

Alcool: Non beva alcolici durante il trattamento con OLANSEK poiché l'assunzione contemporanea di OLANSEK ed alcool potrebbe provocarle sonnolenza.

AVVERTENZE

Gravidanza ed allattamento:
Informi il suo medico se sta aspettando un bambino, se ritiene di essere in stato interessante o se sta programmando una gravidanza. Non deve assumere questo farmaco durante l'allattamento. Non deve assumere questo farmaco durante la gravidanza, a meno che non ne abbia prima discusso con il suo medico.

Guida di veicoli ed uso di macchinari:
Quando assume OLANSEK c'è il rischio di sonnolenza. Se ques o si verifica, non guidi o non usi macchinari ed informi il suo medico.

I pazienti che non possono assumere lattosio, tengano presente che OLANSEK contiene lattosio.

COME ASSUMERE OLANSEK

Il suo medico le dirà quante compresse di OLANSEK deve assumere, e per quanto tempo deve continuare a prenderle. La dose di OLANSEK da assumere varia da 5 a 20 mg al giorno. Legga sempre l'etichetta sulla confezione della sua medicina.

Deve assumere le compresse di OLANSEK una volta al giorno, seguendo le istruzioni del suo medico. Cerchi di assumere le sue compresse sempre alla stessa ora. Non ha importanza se le assume a stomaco pieno o a stomaco vuoto.

Deglutisca la compressa di OLANSEK per intero, con l'aiuto di un po' di acqua.

Non interrompa la cura appena comincia a sentirsi meglio. E' importante continuare la cura con OLANSEK per tutto il tempo che il suo medico ritiene necessario.

OLANSEK non è indicato per pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Mancata assunzione di dosi (Cosa deve fare se dimentica di assumere la sua medicina).
Se dimentica di assumere la sua medicina all'ora solita, la prenda appena se ne ricorda, ma non ne prenda due dosi in un giorno.

Sovradosaggio.
Nel caso le accadesse di assumere un numero di compresse di OLANSEK superiore a quello che il suo medico le ha prescritto (o se qualcun altro ha ingerito le sue compresse di OLANSEK) si metta immediatamente in contatto con il suo medico o con l'ospedale. Mostri al medico la sua scatola di compresse.

INFORMAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AVVERSI

Gli effetti avversi di OLANSEK possono comprendere sonnolenza, tendenza ad ingrassare, vertigine, sensazione di aumento della fame, ritenzione di acqua, stitichezza, bocca secca, irrequietezza, movimenti inusuali, tremore e rigidità.

In qualche individuo può verificarsi vertigine nelle fasi iniziali del trattamento, specialmente alzandosi in piedi da una posizione sdraiata o seduta. Questi sintomi di solito regrediscono spontaneamente; se questo non accade, informi il suo medico.

Raramente OLANSEK può causare una maggiore sensibilità alla luce solare.

Dopo un uso prolungato con farmaci di questo tipo, in alcune donne possono verificarsi secrezione lattea e scomparsa o irregolarità del ciclo mestruale. In caso di persistenza di questi sintomi, informi il suo medico.

Se l'assunzione di OLANSEK le provoca la comparsa di un qualsiasi altro effetto, informi il suo medico o un farmacista.

DATA DI SCADENZA

La data di scadenza di questo farmaco é stampata sull'etichetta della confezione. Non assuma la medicina dopo questa data.

CONSERVAZIONE DEL MEDICINALE

OLANSEK è sensibile alla luce e deve essere conservato nella sua confezione originale a temperatura ambiente, in un luogo asciutto ed al riparo della luce diretta.

Riconsegni al farmacista tutto il farmaco non utilizzato.

I FARMACI DEVONO ESSERE CONSERVATI AL DI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DATA DI ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Per qualsiasi informazione su questa specialità medicinale, rivolgersi al rappresentante locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A.. Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: 35 16 86 00.
Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in 61343 Bad Homburg. Tel: 06172 273 426 Fax: 06172 273 230
Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε, 15^{o} χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά. Τηλ.: 6294600.
España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, 28100 Madrid. Tel: (91) 663 50 00.
France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. Tel: (01) 49 11 34 34
Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: 353 1 6614377
Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0)55 42571
Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l'Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) 548 84 84.
Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: 30 60 25 800
Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.H., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) 711 78-0.
Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) 412 6600
Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, 01641 Vantaa. Puh: (09)-85 45 250. Box 16, 01641 Vanda. Tel: (09)-85 45 250.
Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 10425 Stockholm. Tel: (08) 6199450.
United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0)1256 315000

98A7837

COMUNE DI GUARDAMIGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

98A7882

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996 recante: «Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1996).

Nel frontespizio del supplemento ordinario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, dove è scritto: «Decreto ministeriale 4 *novembre* 1996», leggasi: «Decreto ministeriale 4 *settembre* 1996».

98A7883

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11